

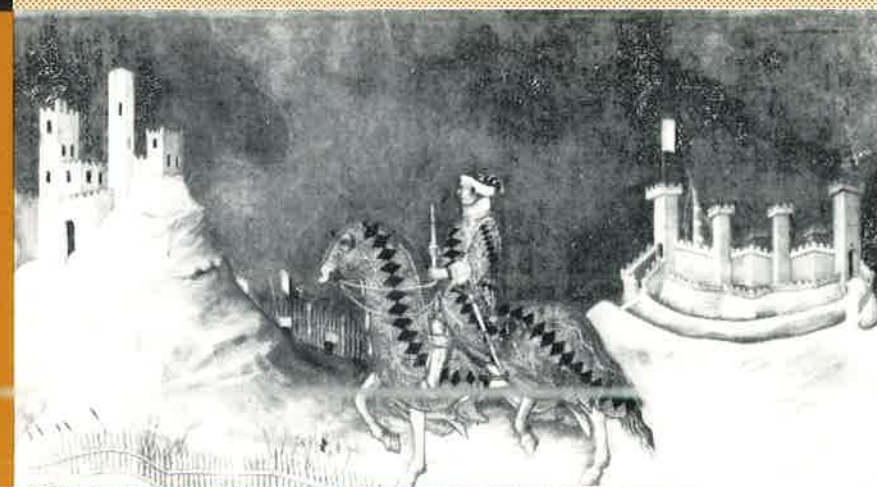
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA POLITICA

FRANCESCO PULITINI

LE VESTALI DEL MERCATO
QUALCHE APPUNTO SULL'ANTITRUST ITALIANO



**QUADERNI DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA POLITICA**

COMITATO SCIENTIFICO

MARCELLO DE CECCO
MASSIMO DI MATTEO
RICHARD GOODWIN
MICHIO MORISHIMA
MARIO NUTI
LIONELLO F. PUNZO
SILVANO VICARELLI

Redazione: Dipartimento di Economia Politica, Piazza S. Francesco, 17 - 53100 Siena -
tel.0577/298620

La Redazione ottempera agli obblighi previsti dall'Art.1 del D.L.L. 31.8.45 n.660

Le richieste di copie della presente pubblicazione dovranno essere indirizzate alla Redazione

I Quaderni del Dipartimento di Economia Politica dell'Università di Siena vengono pubblicati come servizio atto a favorire la tempestiva divulgazione di ricerche scientifiche originali, siano esse in forma provvisoria o definitiva. I Quaderni vengono regolarmente inviati a tutti gli istituti e dipartimenti italiani, a carattere economico, nonché a numerosi docenti e ricercatori universitari. Vengono altresì inviati ad enti e personalità italiane ed estere. L'accesso ai Quaderni è approvato dal Comitato scientifico, sentito il parere di un referee.

(Dal 1979 a tutto il 1987 la denominazione della presente Collana è stata: "Quaderni dell'Istituto di Economia". La numerazione progressiva rimane tuttavia la stessa).

Francesco Pulitini

LE VESTALI DEL MERCATO
QUALCHE APPUNTO SULL'ANTITRUST ITALIANO



Siena, novembre 1992

LE VESTALI DEL MERCATO

Qualche appunto sull'antitrust italiano

Sul finire del 1990 la Legge 287 ha istituito la Autorita' garante della concorrenza e del mercato allo scopo di realizzare la politica antitrust secondo quanto dettato dalla legge medesima. Si e' trattato di una novita' di non poco conto da diversi punti di vista; il compito e' stato assegnato non a qualche burocrazia ma a tecnici qualificati il che ha conferito alla nuova entita' un prestigio non inferiore a quello delle corti federali americane ad essa funzionalmente omologhe. D'altra parte il contesto giuridico-istituzionale nostrano, cosi' profondamente diverso da quello statunitense culla della legislazione antitrust, non poteva non condizionare la natura del nostro antitrust. Alle nostre vestali del mercato sono stati forniti strumenti inadeguati al compito, tentero' di dimostrarlo in queste pagine. Ai tanti nostri monopoli pubblici, nelle loro diverse apparenze, viene conferita dalla legge una autentica immunita' nei confronti della Autorita' che, inoltre, ha a sua disposizione un arsenale di strumenti del tutto inadatti per la tutela privatistica del mercato. Questo lavoro muove da due interessi: uno e' quello di verificare se per sventura il nostro antitrust non sia destinato a risolversi sostanzialmente in una nuova forma di regolamentazione delle attivita' economiche private. L'altro e' quello di verificare la compatibilita' tra un antitrust fondato su regole privatistiche e il sustrato istituzionale e dommatico del nostro diritto.

I. Mi sembra opportuno cominciare riflettendo su che cosa si debba correttamente intendere con i termini "regolamentazione" e "antitrust". Cio', ovviamente, non per puro amor di sottigliezze, ma per due ordini di motivi. Primo: esistono in letteratura due atteggiamenti. Uno e' quello di considerare l'antitrust come una delle tante tecniche di regolamentazione della attivita' economica⁽¹⁾. Il secondo atteggiamento, al contrario preciso, considera l'antitrust come una alternativa o come l'opposto della regolamentazione⁽²⁾. Questa semplice constatazione mi pare che induca, se non altro, una legittima curiosita' e un bisogno di chiarezza. Ma, come ho detto, esiste un secondo motivo per cercare di capire la relazione tra regolamentazione e antitrust, e il secondo motivo e', a mio avviso, piuttosto sostanziale. L'opportunita' di distinguere tra regolamentazione ed antitrust dovrebbe essere chiara quasi come e' chiara la distinzione tra monopolio e concorrenza. Ma forse, proprio cosi' come, in pratica, e' spesso molto relativa la distinzione tra queste due forme estreme di mercato, non e' poi cosi' netta ed evidente la distinzione tra i due tipi di intervento. Cio' nonostante, cosi' come buona parte della teoria economica ruota proprio attorno alla distinzione tra monopolio e concorrenza altrettanto credo sarebbe opportuno che succedesse rispetto alla alternativa regolamentazione-antitrust. Infatti si dovrebbe parlare di

(1) Per questo atteggiamento vedi, per tutti, S. PELTZMAN "The economic theory of regulation after a decade of deregulation" in <<Brookings Papers on Economic activity>> Microeconomics, 1989

(2) Per questo secondo atteggiamento vedi S. BREYER "Regulation and its Reform", Harvard University Press, 1982. Harvard University Press, 1982. Vedi anche dello stesso autore "Analysing regulatory failure: mismatches, less restrictive alternatives, and reform" in <<Harvard Law Review>> January 1979.

regolamentazione quando la concorrenza non e' possibile, e si deve parlare di antitrust quando invece essa e' possibile. Prima di entrare in un minimo di dettagli per specificare appena un po' questa affermazione e' forse il caso di dire che buona parte della poca chiarezza nell'uso di questi due termini deriva anche dal fatto che essi sono stati "coniatati" nella realta' statunitense che, come e' ben noto, e' profondamente diversa dalla nostra da tutti i punti di vista. A partire, per prenderla larga, dal rapporto stato- cittadino, alla conseguente filosofia del ruolo dello stato nella vita economica, alle istituzioni economiche e giuridiche degli Stati Uniti, tutto dovrebbe sconsigliare il "trapianto" di un termine, *regulation*, pensando che esso possa, solo in virtu' della sua semplice traduzione, regolamentazione, significare nella nostra realta' quello che significa in quella. Come e' noto, poi si e' andati anche oltre e si e' usato il termine "deregulation" incorrendo in ulteriori equivoci e confusioni. Meno sfortuna ha avuto il termine antitrust, cio' che esso significa non cambia molto al di qua e al di la' dell'atlantico. Come e' noto a tutti, negli Stati Uniti la quasi totalita' delle attivita' economiche, anche quelle produttive di servizi pubblici essenziali, sono intraprese dai privati. La tutela degli interessi del cittadino (diremmo quasi dei suoi diritti economici) nei confronti dei possibili abusi da parte dei produttori e' organizzata appunto con la regolamentazione pubblica delle attivita' private potenzialmente capaci di ledere diritti individuali (come quello ad esempio di pagare, per un servizio, il prezzo che sia in una voluta corrispondenza col suo costo). Da osservare per inciso che lo stesso atteggiamento protettivo del privato consumatore nei confronti del privato produttore esiste

rispetto al produttore pubblico, laddove esso esiste. Ebbene, la nostra realta' non ha nulla a che vedere con quella, e a descriverla sembra piu' adatto il preesistente termine "intervento pubblico" che non quello di regolamentazione. Infatti la nostra storia e cultura economica contemplano la sostituzione del produttore privato con il produttore pubblico (l'impresa pubblica) e non la regolamentazione pubblica della attivita' del privato come e' appunto il caso degli Stati Uniti. Si tratta di un approccio radicalmente diverso nei metodi, negli strumenti per la sua realizzazione e nelle conseguenze. Ecco perche' ritengo piu' utile parlare di intervento pubblico quando ci si riferisce al ruolo dello stato nella nostra realta'. Ovviamente tali distinzioni e categorizzazioni non possono mai essere cosi' nette. Un esempio dovrebbe dimostrare la opportunita' di distinguere tra i due termini. Prendiamo il caso delle telecomunicazioni, uno dei casi piu' emblematici a proposito di regolamentazione e poi di deregolamentazione. Negli USA i servizi telefonici sono sempre stati prodotti da privati. Fino a quando si e' ritenuto che le condizioni tecnologiche di produzione e fornitura di tale servizio fossero tali da impedire o non rendere conveniente la concorrenza, l'industria delle telecomunicazioni e' stata sempre strettamente regolamentata⁽³⁾. Ma cosa ha significato concretamente tale

(3) La letteratura sulle vicende di questa industria negli USA e' enorme ed e' interessante anche come esempio concreto e molto significativo dello stretto legame tra elaborazione teorica ed esperienze pratiche tipico degli Stati Uniti. Cito qui solo due lavori, tra i meno noti, e rimando ad un mio lavoro per altra bibliografia anche se, ormai, non aggiornata: di D.I. BAKER & B.G. BAKER "Antitrust and Communications Deregulation" in <<The Antitrust Bulletin>> Spring 1983, e nello stesso numero della stessa rivista vedi anche "Regulation, deregulation, and antitrust in the telecommunication industry" di S.M. BESEN & J.R. WOODBURY. Il mio lavoro e' "Concorrenza, Regolamentazione, o Monopolio? Il caso delle telecomunicazioni" in <<Problemi di Finanza Pubblica>> Vol:VII, Roma Iacelli 1984.

regolamentazione? Ha significato che la AT&T e' sempre rimasta una impresa privata da tutti i punti di vista e ha sempre fatto i conti non solo con i propri azionisti ma anche con la regolamentazione federale che imponeva limiti e comportamenti in cambio di cio' che noi chiameremmo la concessione che in pratica vuol dire la protezione dalla concorrenza. Ma in regime di regolamentazione si protegge dalla concorrenza quando si ritiene che cio' sia nell'interesse generale, ovvero quando la concorrenza sarebbe dannosa per il benessere complessivo. Come stanno le cose nel settore delle telecomunicazioni nel nostro paese? Come e' bene e amaramente noto a tutti i nostri servizi telefonici sono prodotti in regime di concessione, un regime che esclude la possibilita' di entrata nel settore dove puo' operare appunto un'unica impresa sia essa pubblica o a partecipazione statale. Ma eccoci al nocciolo della faccenda: si puo' dire che l'industria delle telecomunicazioni nel nostro paese sia una industria regolamentata? Non mi pare proprio, credo si debba dire che e' una industria sottoposta ad intervento pubblico. E se la protezione dalla concorrenza della industria regolamentata ha lo scopo di tutelare gli interessi del consumatore, si puo' onestamente sostenere che la protezione della impresa pubblica dalla concorrenza abbia lo stesso scopo, o, quanto meno raggiunga effettivamente quello scopo? Nel caso della industria delle telecomunicazioni italiana ritengo errato e fuorviante parlare di regolamentazione e, di conseguenza, anche di deregolamentazione. Se si ritiene che una industria sottoposta ad intervento pubblico, tipo appunto quella delle telecomunicazioni, in seguito alla evoluzione tecnologica sia ormai divenuta una industria dove la concorrenza e' possibile e vantaggiosa (come e' stato ritenuto

negli USA) si dovra' allora pensare ad intervenire con gli obiettivi e gli strumenti dell'armamentario antitrust. Tutto sommato l'uso di un termine o dell'altro (re o deregolamentazione o antitrust) di per se' non arreca alcun danno, cio' che e' effettivamente dannoso e' la mancanza di chiarezza circa la diversita' degli obiettivi e degli strumenti di una politica (di re o deregolamentazione) e dell'altra (quella antitrust). E, probabilmente, la correttezza terminologica contribuisce alla chiarezza di cio' di cui ci si occupa. Ovviamente se poi con il termine regolamentazione si intende genericamente qualsiasi attivita' pubblica, dalla produzione e fornitura diretta di un bene o servizio al controllo della borsa valori o alla concessione dei brevetti, allora non si incorre in errori concettuali usando il termine regolamentazione al posto di antitrust, ma si corre comunque il grosso rischio di confondere tra loro politiche che sono diverse per gli obiettivi, per gli strumenti e anche per gli organismi istituzionalmente preposti all'uno o all'altro scopo. A sostegno e per chiarire quanto sto dicendo puo' essere utile un ulteriore riferimento alla vicenda della AT&T. La regolamentazione dell'industria delle telecomunicazioni era demandata ad una apposita agenzia amministrativa, la Federal Communication Commission (FCC). Fra i compiti di quest'ultima c'era quello di controllare ed autorizzare le tariffe dei servizi, concedere o meno l'entrata di nuovi produttori ecc. Potremmo percio' tranquillamente dire che la AT&T era quello che una agenzia federale gli aveva permesso di essere. Cio' nonostante e' stata proprio una causa antitrust a determinare, alla fine del 1983, la sua famosa e gigantesca ristrutturazione. E quella causa giudiziaria fu intentata contro di essa proprio da un altro

organismo anch'esso del governo federale, la divisione antitrust del Department of Justice. Cosa ci fa capire tutto cio'? Diverse cose, credo. Primo che, come sto cercando di sostenere, una cosa e' la regolamentazione e un'altra e' l'antitrust. Secondo, che nella cultura americana del ruolo dello stato in economia, e data la struttura istituzionale della attivita' antitrust, nulla ha impedito ad un organismo statale (il DOJ) di agire contro l'industria delle telecomunicazioni che, come ho appena detto, era in fondo quello che un altro organismo statale (la FCC) gli aveva permesso di essere. Anche soltanto in base ad una considerazione di questo genere credo si debba concludere che per chiarirsi le idee sugli obiettivi e su gli strumenti della politica antitrust e' praticamente inevitabile, ed anzi molto utile, riferirsi alla realta' USA. E non potrebbe essere altrimenti visto che la prima legge antitrust italiana e' arrivata esattamente 100 anni dopo lo Sherman Act che potremmo definire la carta fondamentale della legislazione antitrust americana; la nostra legge 287 e' infatti del 1990 lo Sherman Act e' del 1890.⁽⁴⁾

Lo studio degli obiettivi e degli strumenti della politica antitrust puo' essere diviso in due grossi capitoli. Il primo riguarda il contributo della teoria economica alla definizione appunto degli obiettivi e degli strumenti; prima di tutto si tratta di capire quali possano essere gli indici e i riferimenti utili per decidere, di volta in volta, quale forma di mercato

(4) Le origini e le caratteristiche dell'antitrust statunitense sono interessanti ed utili ora a noi anche ad un secolo di distanza; si possono indicare tre lavori fra la sterminata letteratura in merito, di T.J. DILORENZO "The Origins of Antitrust Rhetoric vs. reality" in <<Regulation>>, Fall 1990, di R.H.BORK "Legislative Intent and the Policy of the Sherman Act" in <<The Journal of Law and Economics>> October 1966 ed infine di G.J. STIGLER "The origin of the Sherman act" in <<The journal of legal studies>> January 1985.

permetta la massimizzazione del benessere sociale. Poi, quali sono quelle pratiche industriali capaci di compromettere l'ottenimento di questo obiettivo? Quando le fusioni, le intese, il potere monopolistico, gli accordi orizzontali o verticali per la fissazione dei prezzi ecc: ecc: sono il risultato del, o lo strumento per, il perseguimento della efficiente allocazione delle risorse e quando invece la ostacolano? I contributi della teoria economica a questi fini sono di immediata validità ed utilità in ogni contesto, negli USA come in Italia⁽⁵⁾. Il secondo grosso capitolo dello studio degli obiettivi e degli strumenti della politica antitrust riguarda invece il contesto istituzionale nel quale essa viene applicata⁽⁶⁾. Questo secondo e fondamentale capitolo implica necessariamente un approccio comparatistico. Le nostre istituzioni politiche, economiche, giuridico-amministrative sono sostanzialmente diverse da quelle USA che hanno, per così dire, tenuto a battesimo la politica antitrust. Ecco perché la attenzione alla esperienza e alla cultura antitrust americana sono, a mio avviso, così essenziali per che arrivi, come noi, ben cento anni dopo.

Dicevamo all'inizio che si deve parlare di antitrust quando la concorrenza è possibile, e di regolamentazione quando la concorrenza è impossibile o non vantaggiosa. Le due politiche

(5) Due testi, classici e noti, a questo riguardo sono quello di O. WILLIAMSON "Antitrust Economics: mergers, contracting, and strategic behavior" Basic Blackwell, 1987 e quello di R.D. BLAIR & D.L. KASERMAN "Antitrust Economics" R.D. Irwin, Homewood USA 1985
(6) La letteratura su questi aspetti è incredibilmente vasta mi limito a citare due lavori fondamentali in lingua inglese ed uno italiano: di R.H. BORK "The antitrust paradox- A Policy at war with itself" Basic Books, Inc: Publishers New York 1978, di R.A. POSNER "Antitrust Law- An economic perspective" The University of Chicago Press 1976. Di G. BERNINI "Un secolo di filosofia antitrust, Il modello statunitense, La disciplina comunitaria e la normativa italiana" Editrice CLUEB Bologna 1991.

alternative originano entrambe dalla esistenza, o dalla possibile esistenza di strutture monopolistiche di produzione. La teoria economica ci spiega che in presenza di rendimenti crescenti di scala, ovvero di costi decrescenti, è impossibile l'esistenza di una molteplicità di produttori dato che nessuno di loro potrebbe produrre quella quantità che permette lo sfruttamento delle economie di scala. La dimensione produttiva (la quantità prodotta) che permette ciò è quella che corrisponde alla intera quantità domandata di quel bene o servizio. In altre parole, solo il monopolista sarà in condizione di sfruttare tutte le economie di scala implicite nelle tecnologia produttiva esistente per produrre un determinato bene o servizio.

In questo tipo di situazioni si parla di *monopolio naturale*⁽⁷⁾ per significare che l'esistenza di un unico produttore è il risultato, naturale appunto, della presenza simultanea di due condizioni: una tecnologia produttiva di grandi dimensioni per produrre efficientemente e una domanda, per quel bene o servizio, tale da essere soddisfatta completamente da quell'unica impresa, di dimensioni efficienti, che pratici il prezzo che copra l'intero costo. In queste circostanze l'esistenza di un unico produttore è nell'interesse generale. Infatti una molteplicità di produttori non potrebbe sussistere, produrrebbero tutti in perdita, ne sopravviverebbe uno solo che avrebbe così il controllo sul prezzo. Ecco quindi la ragione d'essere della regolamentazione: il riconoscimento della necessità di un unico produttore, e l'esigenza di "controllarlo". Avevamo sostenuto infatti che è corretto parlare di regolamentazione quando la

(7) Si può vedere di W.W. SHARKEY "The theory of natural monopoly" Cambridge Univ. Press 1982.

concorrenza e' impossibile. In quanto ho detto e' implicito, ma giova ribadirlo, che si puo' parlare di regolamentazione se quell'unico produttore rimane un produttore privato. Qualora si scelga di togliere al privato la liberta' di produrre quel bene o servizio, investendo di tale responsabilita' direttamente lo stato, si parlera' allora di impresa pubblica non piu' di impresa regolamentata. Solo per inciso si aggiunga che quest'ultima scelta e' quella prevalente, se non esclusiva, nel caso di tutti i servizi di pubblica utilita' nel nostro paese; poca o nessuna differenza fa che si tratti poi di imprese pubbliche, propriamente dette, o di imprese a partecipazione statale.

Parlavamo di strutture monopolistiche dalle quali scaturisce la necessita' di politiche di regolamentazione o di politiche antitrust. Abbiamo fugacemente accennato alle situazioni di monopolio che comportano la necessita' della regolamentazione; rimane da accennare, altrettanto fugacemente, alle situazioni che suggeriscono la necessita' di interventi antitrust. Si potrebbe forse semplicemente dire che tutti i casi di monopolio diversi dal monopolio naturale richiedono l'intervento antitrust. Cio' non sarebbe pero' del tutto corretto. Anche soltanto in base a considerazioni puramente economiche si sa che esistono casi nei quali il monopolio, pur non essendo naturale, e' una forma di mercato desiderabile. Si pensi per esempio al mercato delle invenzioni: e' funzionale all'efficienza economica garantire il monopolio di una invenzione al suo inventore, ecco perche' e' stato creato il sistema dei brevetti con il quale il sistema giuridico garantisce lo sfruttamento monopolistico delle invenzioni. In ogni altro caso in cui il monopolio sia solo causa di perdita di benessere ecco la necessita' di combatterlo evitando

che esso si formi o impedendone la persistenza. Questi sono i due scopi delle politiche antitrust. Dire che un monopolio provoca una perdita di benessere equivale a dire che e' possibile produrre in regime concorrenziale. Le due alternative si distinguono per la diversa combinazione prezzo-quantita' che caratterizza il loro equilibrio. La combinazione prezzo-quantita' concorrenziale comporta, per il consumatore, un livello di benessere superiore a quello che si verifica nella alternativa monopolistica. Viceversa i profitti del produttore sono maggiori nella alternativa monopolistica. Quando il vantaggio per il consumatore in regime di concorrenza e' superiore al vantaggio per il produttore in regime di monopolio si sostiene la preferibilita' della concorrenza: al netto e' maggiore il benessere in regime concorrenziale. Da questa elementare conclusione della teoria economica deriva l'atteggiamento politico favorevole alla concorrenza. Se a questo fattore si aggiungono poi altri elementi politico-culturali, quali ad esempio il quasi sacrale rispetto della liberta' economica individuale come elemento costitutivo fondamentale della liberta' individuale tout-court, atteggiamento specifico della cultura americana, ecco spiegata l'origine remota e la grande importanza della legislazione antitrust in quel paese⁽⁴⁾. L'avversione culturale americana verso il monopolio,

(4) L'atteggiamento degli economisti di fronte alla legislazione antitrust ha risentito e risente delle idee diverse di concorrenza che essi hanno o hanno avuto; fin quando prevalse l'idea "austriaca" di concorrenza come un processo dinamico caratterizzato da infiniti momenti di equilibrio, il loro atteggiamento era alquanto scettico nei confronti delle leggi antitrust che avrebbero potuto inopportunitamente ingabbiare quel processo cosi' conveniente per tutti. Quando la teoria economica "produsse" l'idea di concorrenza perfetta concentrandosi esclusivamente sulle caratteristiche del suo equilibrio e, di conseguenza, su tutti i casi nei quali tali caratteristiche non erano riscontrabili, allora la legislazione antitrust comincio' ad essere vista con piu' favore: poteva essere uno dei tanti

visto come negazione della libert  economica individuale, si riferisce indistintamente al monopolio pubblico come a quello privato. Nei confronti del primo pero' c'  forse un atteggiamento quasi idiosincratico a causa della concezione del rapporto individuo-stato tipica di quella cultura. Fin qui ho cercato di indicare quando sia il caso di pensare alla regolamentazione e quando invece all'antitrust: la regolamentazione ha lo scopo di tutelare l'interesse del consumatore nei confronti del possibile abuso del potere monopolistico da parte del produttore, la legislazione antitrust mira a garantire le condizioni per la concorrenza o a ristabilirle laddove esse siano state ingiustificatamente alterate.

II. Dopo appena un anno dalla istituzione della Autorita' garante della concorrenza e del mercato non   ancora possibile giudicare o anche soltanto analizzare il suo operato. Semmai si possono analizzare alcuni punti della legge istitutiva della Autorita' per capire le funzioni che ad essa sono state attribuite e gli strumenti con i quali essa dovrebbe assolvere a tali funzioni. Al fine di farsi una idea circa la utilita' o meno di tali funzioni e circa la adeguatezza degli strumenti ad essa forniti, ritengo molto utile il raffronto con la consolidata esperienza statunitense in materia.

strumenti da usare per produrre quell'equilibrio cos  improbabile. A questo proposito si puo' vedere di T.J. DILORENZO & J.C. HIGH "Antitrust and Competition, historically considered" in <<Economic Inquiry>>, July 1988.

La prima lampante differenza tra cio' che   l'antitrust statunitense e cio' che verosimilmente potra' essere quello italiano riguarda il ruolo delle corti (judiciary), essenziale nel caso americano e assolutamente marginale nel nostro. Si tratta di una differenza che puo' rivelarsi addirittura strategica;   quanto cercheremo di capire. L'ipotesi da verificare   se l'assenza del ruolo delle corti nella "implementazione" della politica antitrust trasformi la stessa in un qualcosa che si avvicina piu' alla regolamentazione che all'antitrust vero e proprio. Siamo purtroppo ancora di fronte ad ambiguita' la cui natura, sostanziale o solo formale, non   cos  facile da capire e dimostrare.

Per intanto sembra di poter dire che l'entita' o le entita' preposte alla realizzazione della politica antitrust possono agire in due modi alternativi. A: possono controllare se la condotta delle imprese rispetta o no i vincoli, i limiti e le procedure imposti dalla legge, e nel caso che li violino possono irrorare le conseguenti sanzioni amministrative. B: possono assumere il ruolo di vere e proprie corti che giudicano il rispetto o meno della legislazione antitrust individuando e valutando i danni, nel caso di violazioni, e provvedendo per il loro risarcimento. Insomma nel caso A si tratta semplicemente della soluzione amministrativa, nel caso B si tratta della soluzione privatistica o decentralizzata che dir si voglia. Sembra di poter dire che l'antitrust americano  , quanto meno, un misto delle due alternative; il neonato antitrust nostrano invece sembra proprio corrispondere alla alternativa A pura. Il ruolo del judiciary americano   diverso nel caso della regolamentazione e in quello dell'antitrust. Nel primo le corti hanno una funzione di controllo

delle attività delle agenzie amministrative, di una limitazione delle stesse e anche di tutela per il cittadino al quale è garantita la possibilità di ricorso nei confronti delle agenzie stesse⁽⁹⁾. Nel secondo caso (antitrust) invece la funzione delle corti non è, per così dire, di supporto bensì sono proprio esse ad essere investite della responsabilità delle soluzioni dei casi loro sottoposti. Nello Sherman Act era chiarissima la delega alle corti di distinguere, caso per caso, quando determinati comportamenti delle imprese erano compatibili con l'interesse generale e quando non lo erano⁽¹⁰⁾. La constatazione di questo diverso ruolo delle corti americane nel caso della regolamentazione e nel caso dell'antitrust dà ulteriore senso alla distinzione tra le due politiche; essa induce anche a domandarsi se l'attività della Autorità italiana non sia destinata a risolversi più nella regolamentazione delle imprese (private) che nella autentica tutela della concorrenza e del mercato come sarebbe lecito aspettarsi vista la sua stessa denominazione.

Quale sia il ruolo delle corti nella realizzazione della politica antitrust tramite la Legge 287/90, è detto nell'articolo 33 di quest'ultima. Esso riguarda espressamente la "competenza giurisdizionale" e dice testualmente: "I ricorsi avverso i

(9) Per inquadrare il ruolo del judiciary nei confronti delle amministrative agencies è prezioso il lavoro di R.B. STEWART "The reformation of American Administrative Law" in <<Harvard Law Review>>, June 1975. Dice in proposito a p. 1676: << To the extent that the separation of powers doctrine is construed as demanding only that the exercise of power by one organ of government be subject to check by some other governmental body, the traditional model furnishes such a check through the judiciary.>>

(10) Dice infatti BORK op. cit. p.36: << Sherman could hardly have said more clearly that the law was to delegate to the courts the task of distinguishing those agreements and combinations which increase efficiency and those that restrict output.>>

provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo del Lazio. 2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere il provvedimento di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono proposti davanti alla Corte d'appello competente per territorio". Chissà, forse, all'orecchio del giurista non sorgerà alcuna strana sensazione, invece a chi come il sottoscritto è totalmente ignorante in materia di legge e di diritto e perciò va davvero solo ad orecchio, credo che possa sorgere immediata una curiosità: perché questo notissimo Tribunale amministrativo del Lazio e anche le corti di appello competenti per territorio? Anche ad un orecchiante come me non sfugge il fatto che si tratta in certi casi di una magistratura amministrativa ed in altri della magistratura ordinaria. Perché questa differenza, da cosa dipende e che cosa comporta? Queste curiosità sorgono anche perché al suddetto orecchiante è capitato spesso di sentir parlare di antitrust statunitense e magari di aver letto la storia di qualche famoso caso giudiziario. Può sorgere perciò anche la curiosità di capire come potrebbero andare le cose da noi, ora che abbiamo la legge antitrust, nel caso di industrie (ad esempio quella telefonica e delle telecomunicazioni in generale) che hanno subito la stessa evoluzione tecnologica pur se con la tradizionale sfasatura temporale. Seguendo questo tipo di curiosità accennerò ad alcune idee per una analisi economica della nuova legge italiana e delle politiche antitrust più in generale.

Abbiamo già menzionato uno degli aspetti fondamentali della politica antitrust e della sua implementazione: quello della scelta tra la via amministrativa e quella giudiziaria o meglio della "mistura" più giusta tra le due. La Autorità garante della concorrenza e del mercato creata dalla L.287/1990 è l'unico organo preposto nel nostro paese alla tutela, appunto, della concorrenza. Si tratta, credo, di un organismo abbastanza atipico nel nostro ordinamento giuridico amministrativo. La sua struttura e la sua composizione la costituiscono come un organismo sganciato da qualsiasi gerarchia amministrativa, cosa niente affatto tracciabile per la competenza e la autonomia così garantite; nondimeno gli strumenti conferiti ad essa dalla legge per l'espletamento delle sue funzioni sono strumenti a carattere amministrativo. Questa primissima e rozza considerazione certamente non è sufficiente per concludere che tra la via amministrativa e quella giudiziaria sia stata scelta la prima; tutt'al più può far pensare che la soluzione scelta penda più verso la soluzione amministrativa che quella giudiziaria. Se si ricorda che la L.287/90 ha avuto come "genitori" i lavori di due commissioni, quella Battaglia e quella Rossi, può darsi che l'impressione di una sorta di compromesso tra le due possibili vie non sia del tutto errata. Si sa infatti che la proposta di legge Rossi propendeva molto di più verso la soluzione giudiziaria ma che la scarsa fiducia circa le possibilità della nostre disastrose corti a far fronte a tale compito del tutto nuovo, hanno fatto propendere verso la proposta alternativa, quella Battaglia, che invece conferiva alla istituenda Autorità un aspetto molto più simile a quello di una "administrative agency" americana che quello di una corte antitrust. Il già citato

articolo 33 pur nella sua brevità, due soli comma, è quasi emblematico della grossissima rilevanza della alternativa di cui abbiamo ora detto. Anzi, è proprio nell'articolo 33 che sopravvivono le "due anime" di qualsiasi struttura organizzativa per la tutela della concorrenza. In esso infatti sono chiamate in causa la magistratura amministrativa, a conferma del ruolo privilegiato tuttora riservato alla pubblica amministrazione nel nostro diritto, e la magistratura ordinaria gradino ultimo e supremo della via decentrata del controllo pubblico.

Prima di cominciare a trattare di quest'ultimo aspetto, che è quello che più ci interessa, è indispensabile -se non altro a mo' di pretesto- cercare di capire appena un po' questo articolo della legge 287/90. A questo scopo mi riferirò ai primi commenti alla legge, in particolare a quello di uno tra i più competenti studiosi in materia: G. Bernini⁽⁵⁾. L'art.33 introduce nel sistema giuridico italiano una grossa novità; anche l'orecchiante di cui sopra, ovvero il non giurista, conosce grosso modo la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi nonché la competenza della magistratura ordinaria rispetto ai primi e della magistratura amministrativa rispetto ai secondi. Ebbene, il primo comma dell'art.33 supera tale distinzione di competenze; esso parla infatti di "giurisdizione esclusiva" del Tar del Lazio rispetto ai ricorsi contro "i provvedimenti amministrativi" della Autorità. Ciò significa che anche nel caso in cui si presuma che uno dei suddetti provvedimenti abbia violato un diritto soggettivo si dovrà ricorrere, per ottenere il rispetto dello

(5) Per un altro commento alla legge oltre a quello contenuto nell'op. cit. di G. BERNINI si può vedere di R. ALESSI & G. OLIVIERI "La disciplina della concorrenza e del mercato" Giappichelli edit. Torino.

stesso e cio' che ne consegue, al tribunale amministrativo e non alla magistratura ordinaria cosi' come succede per qualsiasi altro provvedimento amministrativo lesivo di diritti soggettivi adottato da qualsiasi altro organo diverso dalla Autorita'. D'altra parte poi alla magistratura ordinaria resta la competenza per quanto riguarda le controversie che sorgano tra privati in relazione alle eventuali violazioni alle norme fissate dalla stessa L.287/90. La novita' introdotta e' interessante non soltanto dal punto di vista strettamente giuridico ma anche dal punto di vista del carattere generale che si e' voluto dare alla attivita' di tutela della concorrenza. Dal primo punto di vista i commentatori hanno fatto notare la "stranezza" di affidare il controllo giurisdizionale della attivita' di un organo, l'Autorita', che, pur nella sua peculiarita', rimane un organo amministrativo, ad un giudice anch'esso amministrativo piuttosto che al giudice ordinario. Si e' fatto anche notare che in altri paesi e' avvenuto semmai il contrario, ovvero che e' proprio il giudice ordinario ad avere una duplice responsabilita': quella in merito alle controversie tra privati e quella di controllo sugli atti emessi dall'organo amministrativo. I commentatori fanno anche notare le ambiguita' del sistema di competenza giurisdizionale cosi' creato e i possibili contrasti tra decisioni della Autorita' e sentenze del giudice ordinario. Puo' succedere ad esempio che l'Autorita' non impedisca una intesa o una fusione e che invece la Corte d'Appello accolga una azione di nullita' successivamente intentata da un privato. Non e' qui il caso di entrare nei dettagli delle conseguenze derivanti dalla novita' alla quale abbiamo accennato; e' forse quasi superfluo notare, d'altra parte, che una scelta del genere ha delle motivazioni e anche

ovviamente delle conseguenze per il tipo di politica antitrust che si e' voluto adottare nel nostro paese. Interrogarci su tali motivazioni e sulle presumibili conseguenze puo' essere un esercizio non del tutto inutile. La prima e piu' immediata impressione sembra proprio essere quella di una deliberata volonta' in favore della implementazione prevalentemente, se non esclusivamente, amministrativa della legge a tutela della concorrenza. Lo spazio che la 287/90 lascia alle azioni private a tutela degli interessi degli imprenditori o dei consumatori tramite il ricorso alla magistratura ordinaria e' limitato alle controversie tra privati; a questo proposito inoltre i commentatori hanno subito osservato non poche ambiguita' nella legge. Dicevamo delle motivazioni della scelta tradottasi nell'art. 33; fingendo per un momento di dimenticare la futilita' dei processi alle intenzioni potremmo immaginare due possibili motivazioni. Alla prima abbiamo gia' fatto cenno: non si e' ritenuta all'altezza della situazione la magistratura ordinaria, percio' le si e' sottratta la tutela dei diritti soggettivi in tema di antitrust trasferendola ad un tribunale amministrativo che ha mantenuto la sua competenza in materia di interessi legittimi. Su questa prima motivazione non posso e non mi interessa aggiungere altro. Voglio azzardare invece una ipotesi circa la seconda motivazione pur rendendomi conto che si tratta, semmai, di un dato oggettivo piu' che di una scelta consapevole e ragionata. Mi riferisco alla vexata quaestio della distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo. Mi auguro che i giuristi possano perdonarmi, se non altro in virtu' dell'evangelico "perdona loro perche' non sanno quello che fanno" ed io non so qui quello che dico. Ma dico che, specialmente in tema di antitrust, cosa sia o cosa debba essere interesse

legittimo o diritto soggettivo e' ben lungi dall'essere chiaro. Se cosi' e', puo' darsi che la novita' della unificazione della tutela giurisdizionale degli uni e degli altri in un unico Tribunale (quello del Lazio) oltre che in un unico tipo di magistratura, quella amministrativa, sia stata scelta per aggirare un problema mai risolto nella speranza di introdurre un elemento di semplificazione e di specializzazione. D'altra parte l'unificazione della competenza giurisdizionale non e' stata totale, forse perche' non poteva esserlo. Il secondo comma della legge conferisce alla magistratura ordinaria la competenza in tema di azioni di nullita' e di risarcimento del danno pur se limitatamente, in forza del primo comma, alle controversie tra privati. Infatti dopo una decisione di condanna di una intesa o di una concentrazione da parte della Autorita' non sembra proprio che alla parte condannata sia consentito di chiedere la disapplicazione del provvedimento ed il risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario neanche nel caso di pretesa violazione di un qualche diritto soggettivo. Comunque sia mi pare evidente che il problema della tipicizzazione (interessi legittimi o diritti soggettivi) delle situazioni soggettive in gioco nella problematica della tutela della concorrenza rimane, nonostante la rottura col sistema preesistente. Infatti proprio la legge 287 riconosce inequivocabilmente (2 comma art.33) il diritto al risarcimento del danno in caso di violazioni delle norme stabilite dalla stessa legge. Ma il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non presuppone l'esistenza di un diritto soggettivo violato?⁽⁶⁾ Resta allora da capire perche' se un

(6) Sembra potersi sostenere questa ipotesi anche se il tema non e' del tutto pacifico in dottrina; per un approfondimento in merito vedi di G. VISENTINI "I fatti illeciti I. Ingiustizia del

diritto soggettivo e' violato da un privato si possa ricorrere per la sua tutela al magistrato ordinario, se invece e' violato da una decisione della Autorita' si debba ricorrere alla magistratura amministrativa e solo a quella del Lazio. E' appena il caso di chiarire che lo scopo di queste considerazioni non e' affatto quello di criticare le scelte giuridico-dottrinali fatte dalla legge in questione; pur nella mia sfrontatezza a trattare materie sulle quali meglio farei a tacere, non arrivo a tanto. Quello che sto tentando di fare e' un'altra cosa. Sto cercando di capire se le categorie giuridiche tradizionali, o quelle del nostro ordinamento, sono idonee ad organizzare la tutela della concorrenza e, piu' in generale, l'intervento pubblico a tutela dell'interesse generale. Dicevo poc'anzi che l'ammissibilita' dell'azione risarcitoria, riconosciuta appunto dalla L.287/90, comporta secondo il nostro ordinamento il riconoscimento della natura di diritto soggettivo alla situazione di cui si lamenta la violazione. L'imprenditore A danneggiato dalla fusione o dalla intesa tra gli imprenditori B e C, fusione o intesa presumibilmente contrarie alle norme stabilite a tutela della concorrenza, ha titolo per chiedere il risarcimento del danno subito a seguito di dette operazioni? Ed il consumatore X che a seguito di intese tra produttori volte a limitare le sue

danno. Imputabilita'" Cedam, Padova 1987. Al capitolo secondo <<Atti lesivi di interessi legittimi>> dice : "...molte voci si erano levate a favore della risarcibilita'...dei danni connessi a lesioni di interessi legittimi" corsivo mio. Ma aggiunge poi: "Fra le due concezioni, l'una prevalente, che considera l'interesse legittimo come un interesse individuale strettamente connesso con un interesse pubblico e, quindi, tutelato solo occasionalmente o indirettamente dal diritto in coincidenza con la tutela dell'interesse pubblico, e l'altra, che nega all'interesse legittimo rilevanza sostanziale configurandolo come una situazione di diritto processuale (....) la Costituzione mostra di riferirsi alla prima accezione,..."

possibilita' di scelta, subisce un danno economico, ha titolo per chiedere il risarcimento del danno qualora quelle intese siano illegittime in base alla normativa antitrust? In casi del genere il consumatore X e l'imprenditore A possono o debbono vantare la titolarita' di un diritto soggettivo per reclamare il risarcimento del danno? Sembra che la dottrina non sia (mai stata) propensa ad attribuire la natura di diritto soggettivo all'interesse di quell'imprenditore e di quel consumatore al rispetto delle norme a tutela della concorrenza. Ovverosia mi pare che il ragionamento implicito sia grosso modo questo: io Stato riconoscendo un interesse generale a che la attivita' produttiva sia svolta in situazioni concorrenziali stabilisco per legge il rispetto delle regole che mi garantiscono, per quanto possibile, l'ottenimento di questo risultato. Nell'interesse generale, appunto; mentre invece l'interesse del produttore A o del consumatore X di cui sopra sono interessi individuali e, per tanto, io Stato non riconosco a voi, signori A e X, la titolarita' di un diritto soggettivo al rispetto da parte degli altri consociati delle norme a tutela della concorrenza. Ergo la violazione di quelle norme non lede degli interessi individuali bensì soltanto l'interesse generale. Mi pare evidente che questo tipo di ragionamento si basa su la contrapposizione tra interesse generale (o pubblico che dir si voglia) e interesse individuale. Credo che tale contrapposizione crei qualche perplessita' all'economista. Per lui infatti affinche' una situazione A sia migliore di un'altra situazione B (sia piu' efficiente) e' sufficiente che anche un solo individuo stia meglio in A che in B e che, allo stesso tempo, nessun altro stia peggio in A che in B. Questo "dogma" degli economisti mi pare perfettamente traducibile nei termini di interesse generale (o

pubblico) e interesse individuale, termini piu' consueti per i giuristi; e mi pare che nella traduzione non avvenga alcun cambiamento della logica della cosa, proviamo a vedere: l'interesse generale e' favorito passando da una situazione B ad una situazione A se, nel passaggio, almeno uno degli interessi individuali e' favorito senza che nessun altro interesse sia svantaggiato. Va da se' che per accettare questa logica, nelle due versioni in cui l'ho esposta, occorre escludere sia sentimenti di invidia sia sentimenti di altruismo. Credo proprio, comunque, che i giuristi non possano accettare la traduzione dell'ottimo paretiano che ho proposto. Probabilmente pero' non possono accettarla non tanto di per se' quanto per le conseguenze che essa comporterebbe. Mi sembra infatti che la conseguenza necessaria sarebbe il non senso della distinzione dei giuristi tra interesse individuale e interesse generale; ma non e' proprio anche per il tramite di questa distinzione che si giunge all'altra tra interesse legittimo e diritto soggettivo?⁽⁷⁾ Sulla quale distinzione si basa poi la differenza degli strumentari giuridici a protezione dell'uno e dell'altro? Nel caso infatti dell'imprenditore danneggiato dal comportamento di un suo concorrente per il non rispetto delle norme a tutela della concorrenza, la dottrina non ritiene di attribuire rilevanza giuridica di diritto soggettivo all'interesse dell'imprenditore

(7) A proposito delle perplessita' che sto esponendo circa il senso e l'utilita' della distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi conforta quanto dice A.Gambaro in "La Proprieta'" Giuffre' 1990 a pag.117 <<Il fatto che la dottrina amministrativistica abbia in un certo momento smarrito il senso della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi non ha condotto a considerare abrogato l'art.113 Cost. Al contrario, il fatto che quella sciagurata distinzione sia stata trascritta nella costituzione obbliga la dottrina a darle un significato."

perche', si dice, la normativa a tutela della concorrenza e' concepita ed attuata per la salvaguardia dell'interesse generale (pubblico). Ora riesce davvero molto difficile capire (almeno a chi scrive) la differenza logica tra il mio interesse individuale al rispetto della concorrenza e l'interesse di tutti i consumatori presi insieme, o meglio all'interesse di TUTTI, consumatori o produttori che siano (tra l'altro poi i produttori sono anche consumatori). Se la concorrenza e' una forma di organizzazione della produzione alla quale riconosciamo meriti superiori a quelli di altre forme, in quale senso il mio interesse individuale a vederla attuata e' diverso dall'interesse della societa' nel suo complesso? Si sa perfettamente che proprio la teoria economica ha studiato molto bene tutte le circostanze nelle quali il perseguimento dell'interesse personale da parte di ognuno non permette la massimizzazione dell'interesse generale. Ma se c'e' un paradigma in base al quale tra l'interesse individuale e l'interesse generale non c'e' contraddizione ma, al contrario, concordanza questo e' proprio quello della concorrenza. Tanto e' vero che la conclusione fondamentale del modello di equilibrio economico generale dice che in un mercato perfettamente concorrenziale si verificano automaticamente tutte le condizioni per la massimizzazione del benessere (di tutti e di ognuno). Ovvero, traducendo ancora, in un mercato perfettamente concorrenziale si verificano automaticamente tutte le condizioni per la massimizzazione dell'interesse di tutti e di ognuno. Ritengo comunque che queste notazioni sulla possibilita' o meno, sulla utilita' o disutilita', della distinzione tra interesse individuale (o privato) e interesse generale (o pubblico) non siano in grado di aggiungere qualche elemento di chiarezza al

dibattito gia' cosi' ricco dei giuristi in tema di interessi collettivi o diffusi⁽⁸⁾, dibattito dal quale potremmo aspettarci lumi per quanto riguarda la materia sulla quale stiamo riflettendo -la tutela della concorrenza-. Si ha invece l'impressione che continui ad esistere molta confusione ed incertezza circa la natura giuridica delle situazioni soggettive governate dalle norme antitrust? Anche in merito a questa normativa si continua forse a combattere con lo spinosissimo problema della alternativa tra interessi legittimi e diritti soggettivi in relazione ad interessi squisitamente economici come quelli su' accennati. Per aggirare il tremendo ostacolo della inconciliabilita' tra la prevista possibilita' delle azioni di nullita' e quella risarcitoria e la non accordabilita' dello status di diritti soggettivi alle situazioni con esse protette, si e' ritenuto di poter ricorrere all'art. 2598 c.c. sulla cosi' detta concorrenza sleale (termine addirittura divertente alla luce della teoria economica della concorrenza). La violazione delle norme sulla concorrenza previste dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, dalle quali discendono quelle contenute nella nostra L.287/90, qualora configurabili in comportamenti di concorrenza sleale a sensi dell'art.2598 c.c. si tradurrebbe in vere e proprie violazioni del C.C. e, come tali potrebbero allora essere sanzionate (nullita' e risarcimento del danno)⁽⁹⁾. Questo non e' che uno dei vari tentativi per cercare di conciliare una

(8) Su questo tema vedi A.GAMBARO & M.CAPPELLETTI (a cura di), "La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato" Giuffre', Milano 1976 e anche "Le azioni a tutela di interessi collettivi" Atti del convegno di studio (Pavia 11-12 Giugno 1974) Cedam Padova 1976.

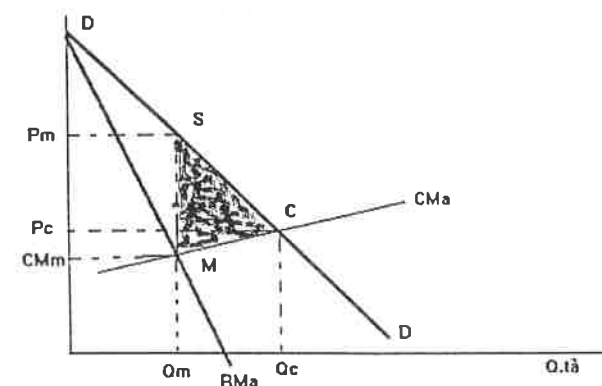
(9) Vedi di A. FRIGNANI "L'azione inibitoria per violazione di norme antitrust nella CEE e nell'ordinamento italiano" in <<Rivista di diritto industriale>> 1968 Parte I pag:128

costruzione dogmatica ricevuta dal passato con le esigenze del sistema economico in continua evoluzione. Visto per così dire in controluce sembra che il ragionamento proceda più o meno in quest'ordine: l'interesse del produttore, quello del consumatore, a che gli agenti economici con i quali essi hanno relazione rispettino le norme sulla concorrenza e' inquadrabile nella categoria dell'interesse legittimo o in quella del diritto soggettivo? Dato l'inquadramento nell'una o nell'altra categoria troveremo poi, già confezionati, gli strumenti da usare per tutelare quegli interessi individuali nella cornice dell'interesse generale considerato diverso da quelli (o addirittura ad essi contrapposto). Mi domando se non sarebbe preferibile invece una sorta di ribaltamento della prospettiva in questo senso: posto che si ritenga da preferire la forma concorrenziale per l'organizzazione della attività produttiva, qual'è la miglior forma di tutela degli interessi coinvolti, quello del singolo produttore come quello del singolo consumatore, per favorire l'ottenimento del risultato concorrenziale, appunto? Questo secondo modo di impostare il problema è forse quello più consono al modo di ragionare economico: dato l'obiettivo trovare gli strumenti per ottenerlo. Suggestire l'adozione di questa prospettiva nel caso della problematica della tutela della concorrenza non credo possa essere tacciato di "paneconomismo"; se l'obiettivo dichiarato e consapevole delle legislazioni antitrust è quello di favorire l'efficienza economica⁽¹⁰⁾ - non sempre è

(10) Non è poi affatto detto che il risultato ottenuto coincida con l'obiettivo dichiarato, più o meno intenzionalmente può darsi che le due cose divergano del tutto; vedi in proposito di W.J. BAUMOL & J.A. ORDOVER "Use of antitrust to subvert competition" in <<The Journal of Law & Economics>> May 1985, intero numero dedicato al tema "Antitrust and Economic Efficiency".

stato questo, ma sempre più pare esserlo - mi sembra poi soltanto logico riferirsi ad essa nel concepire i metodi e nel modellare gli strumenti giuridici necessari al suo perseguimento. In quel che resta di questo lavoro tenterò alcune considerazioni proprio a questo proposito.

III. Cominciamo con la spiegazione standard della perdita di benessere causata dalla forma monopolistica di produzione rispetto a quella concorrenziale. Ci serviamo a tal fine della ben nota rappresentazione grafica riprodotta nella Figura 1.



La retta CMA rappresenta l'andamento del costo marginale per produrre un determinato bene nelle varie quantità misurate sull'asse orizzontale. Le rette DD ed RMa rappresentano rispettivamente la curva di domanda per il bene in questione (la valutazione in denaro del beneficio arrecato da varie quantità

del bene) e la curva del ricavo marginale. L'equilibrio concorrenziale si ha nel punto C per la quantità Q_c ed il prezzo P_c . Non ci sarebbe alcun vantaggio a produrre neppure una unità in più del bene giacché il costo per farlo supererebbe il beneficio (la CMA a destra della quantità Q_c è più alta della DD); a sinistra del punto C invece sarebbe l'opposto, la valutazione delle quantità inferiori a Q_c è maggiore del costo per produrle. Date questa stessa struttura dei costi e questa stessa domanda per il prodotto, l'equilibrio in monopolio si verificherebbe nel punto M con una quantità prodotta pari a Q_m venduta al prezzo P_m ; come si vede una quantità inferiore ed un prezzo superiore. Per questa quantità, si verifica un eccesso della valutazione (beneficio) Q_mS sul costo Q_mM pari appunto a SM , però il monopolista non ha alcun interesse ad aumentare la quantità prodotta visto che proprio producendo la quantità Q_m e vendendola al prezzo P_m massimizza il suo profitto⁽¹¹⁾, il c.d. potere monopolistico consiste proprio in questo. D'altra parte, come abbiamo già detto, tutte le quantità superiori a Q_m fino a quella Q_c comporterebbero un beneficio superiore al costo necessario per produrle. Perciò la non produzione delle quantità comprese tra Q_m e Q_c comporta la rinuncia ad un beneficio netto o, il che è lo stesso, un costo netto per la società nel suo complesso; infatti il triangolo CSM è chiamato "il triangolo del costo sociale del monopolio". Questa elementare conclusione della teoria economica potrebbe essere considerata in un certo senso la razionalizzazione della avversione, anche politica e culturale, al monopolio ed il favore invece per la concorrenza. Semplificando molto si potrebbe anche dire che la legislazione antitrust, ai

(11) Il profitto è misurato dall'area $CMmPmSM$

suoi albori, si basava su considerazioni non molto più sofisticate di questa. In una situazione così scheletricamente descritta, quale forma giuridica avrebbero o potrebbero avere le situazioni soggettive delle parti coinvolte ovvero i consumatori, ed il possibile o effettivo monopolista? Supponiamo ad esempio che la situazione iniziale veda una pluralità di produttori in concorrenza tra loro e che la quantità offerta sia, di conseguenza, Q_c venduta al prezzo ad essa corrispondente P_c . Successivamente, per circostanze ed in modi che non ci interessano in questo momento, uno dei produttori elimina tutti gli altri dal mercato e può quindi a suo piacimento decidere la combinazione prezzo-quantità che sarà ovviamente quella che massimizza il suo profitto: la quantità Q_m ed il prezzo P_m . Può quell'unico produttore comportarsi così? Possono i consumatori danneggiati impedire quel comportamento e/o chiedere il risarcimento del danno subito? Sarà la legge ed il sistema giuridico in generale a fornire le regole e gli strumenti per rispondere a queste domande. Domande messe qui in forma banalizzata ma in sostanza sono quelle alle quali, in un modo o nell'altro, risponde qualsiasi politica antitrust. Che i consumatori abbiano un interesse ad impedire quel comportamento dell'imprenditore è evidente: perché mai devono pagare per ogni unità del bene un prezzo maggiore del costo necessario per produrla (costo, si badi bene, che comprende già la remunerazione per il produttore) quando, per di più, vorrebbero anche acquistarne in quantità maggiore? Dell'interesse del produttore ad essere il monopolista abbiamo già detto, può approfittare dell'eccesso del prezzo rispetto al costo. Rimane solo da dire dell'interesse della società nel suo complesso. L'area CSM della Figura 1. come abbiamo visto, misura la perdita

netta di benessere nel passaggio dalla combinazione prezzo-quantita' concorrenziale a quella monopolistica. In questo passaggio infatti parte del danno subito dal consumatore va a vantaggio del produttore e, pertanto, dal punto di vista della societa' nel suo complesso questa parte non e' persa e' solo trasferita dall'uno all'altro.⁽¹²⁾ Ma rimane il danno (costo) della mancata produzione della quantita' $Q_m Q_c$ che procurerebbe un beneficio superiore al costo necessario per produrla. Siamo di fronte agli interessi di tre parti: i consumatori, il monopolista, l'insieme dei cittadini; sospendiamo per un po' la risposta alla domanda circa il tipo di trattamento giuridico di ognuno dei tre interessi individuati. Cercheremo di dare questa risposta dopo aver tentato una descrizione forse inusuale della situazione appena vista.

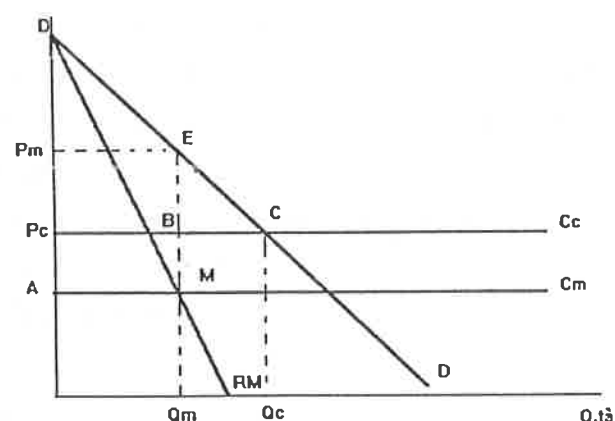
Nella Figura 1 sono rappresentati due possibili modi di usare certe risorse; il modo concorrenziale da' il risultato che abbiamo visto, il modo monopolistico comporta il costo sociale che abbiamo indicato. Gia'. Ronald Coase ci ha parlato di costo sociale⁽¹³⁾; con questo termine egli intese la mancata massimizzazione del prodotto sociale tra due attivita' in conflitto fra loro per l'uso di una risorsa. E la impossibilita' di pervenire alla massimizzazione della produzione complessiva delle due attivita' dipendeva dalla presenza di ostacoli insormontabili (troppo costosi) all'accordo tra le due parti sull'uso della risorsa

(12) Il danno subito dal consumatore e' misurato dalla riduzione della sua rendita o surplus che dir si voglia. Nell'equilibrio concorrenziale la sua rendita e' pari a $DP_c C$, nell'equilibrio monopolistico essa e' $DP_m S$, la differenza e' $P_m P_c C S$, osservando la figura si vede quale parte di questa differenza e' compensata dall'aumento del profitto per il produttore monopolista.

(13) Ci si riferisce ovviamente al suo "The problem of social cost" in <<The Journal of Law & Economics>> 1960.

appunto. Ebbene la relazione tra il potenziale (o effettivo) monopolista ed i consumatori forse e' descrivibile in termini piu' o meno simili. Il primo ha interesse ad usare quella risorsa per produrre la quantita' Q_m di quel bene vendibile al prezzo P_m . I secondi, i consumatori, hanno interesse a consumare la quantita' Q_c producibile con quella risorsa ed acquistabile al prezzo Q_c . La impossibilita' di indurre il monopolista a rinunciare al suo potere di produrre quella quantita' e venderla a quel prezzo fa si' che si produca un danno netto per la societa'. Anche nel nostro caso, come in tutti quelli descritti da Coase, si tratta di stabilire chi ha il diritto a fare che cosa. Ha il "diritto" il monopolista di produrre quella quantita' e venderla a quel prezzo? Ovvero siamo disposti a lasciare che lui faccia cio'? Hanno il "diritto" i consumatori di consumare quell'altra quantita', di bene pagandola quell'altro prezzo? Ovvero vogliamo che siano loro a massimizzare il proprio interesse? Ha il "diritto" la societa' di volere la massimizzazione del prodotto sociale? C'e' qualche ragione convincente per ritenere questo un obiettivo desiderabile se non lo e' di per se'? Quando sapremo o quando avremo deciso chi ha il diritto a fare che cosa sapremo anche quale sara' il risultato finale che non sara' ne' giusto ne' sbagliato, sara' quello che abbiamo voluto che fosse.

Proseguendo con questo modo di vedere la relazione "monopolista-consumatori-societa'" facciamo ora un altro caso aggiungendo un nuovo elemento. Supponiamo infatti che a seguito della monopolizzazione della produzione del nostro bene si verifichi una riduzione dei costi di produzione. La nuova situazione e' rappresentata nella Figura 2.



La retta C_c rappresenta i costi medi e marginali di lungo periodo in concorrenza. La monopolizzazione della produzione permette, come abbiamo detto, la riduzione dei costi al livello della retta C_m . L'equilibrio concorrenziale è nel punto C con una quantità prodotta pari a Q_c ed un prezzo pari a P_c ; l'equilibrio dopo la monopolizzazione è nel punto M con la quantità Q_m ed il prezzo P_m ⁽¹⁴⁾. In questo caso, al contrario di quello rappresentato in precedenza, non è individuabile un'area che misuri la perdita netta di benessere nel passaggio dalla concorrenza al monopolio, vediamo perché. Il motivo è piuttosto semplice, la forma monopolistica ha comportato un risparmio di costi. C'è quindi un vantaggio a fronte dello svantaggio della riduzione della quantità prodotta e dell'aumento del prezzo che si verificano anche in questo caso. L'area del vantaggio (la riduzione dei costi) è la $APcBM$, l'area invece dello svantaggio (per i

(14) Si tratta della ben nota rappresentazione del trade-off tra perdita di benessere e risparmio di costi, per una descrizione più approfondita vedi di O. WILLIAMSON op. cit.

consumatori) è la BEC . Quest'ultima area misura la parte di svantaggio dei consumatori non compensata da un corrispondente vantaggio per il monopolista. Analogamente a come abbiamo fatto nell'altro caso, per stabilire l'effetto netto complessivo del passaggio dalla concorrenza al monopolio, occorre, in questo caso, fare la differenza tra le due aree indicate, quella del vantaggio e quella dello svantaggio, il risultato di questa differenza sancirà la convenienza o meno, dal punto di vista della società tutta insieme, del passaggio dalla concorrenza al monopolio. Evidentemente se per caso l'area del risparmio di costi è maggiore di quella del danno per i consumatori si potrà e dovrà dire che la forma di mercato preferibile è quella monopolistica, viceversa se la perdita di benessere per i consumatori supera il risparmio dei costi sarà da preferire la forma concorrenziale. Stando così le cose (ed il caso è del tutto realistico) potrebbe verificarsi un costo sociale nel caso in cui, nonostante la maggior superficie dell'area $APcBM$ rispetto all'area BEC , venisse in qualche modo impedita la forma monopolistica ⁽¹⁵⁾. E naturalmente ci sarebbe un costo sociale, inverso per così dire, qualora venisse lasciato prevalere l'interesse del monopolista nonostante la maggior superficie dell'area BEC rispetto all'altra. Insomma anche in questo secondo caso la situazione è descrivibile in termini di costo sociale. Ognuna delle due alternative - concorrenza, monopolio - ha dei benefici e dei costi, la concorrenza comporta un beneficio (maggiore surplus) per i consumatori ed un costo (minor profitto) per il possibile

(15) Una legislazione che per autorizzare o meno una fusione o una concentrazione si riferisca a parametri prestabiliti relativi ad esempio alle quote di mercato può facilmente cadere in questo errore.

monopolista, il monopolio tutto l'opposto. Proviamo a fare un parallelo tra questa situazione ed un caso classico di esternalita': il famoso corso d'acqua. Due interessi contrapposti, quello dell'inquinatore e quello del nuotatore; assimiliamo il monopolista all'inquinatore (i ruoli del cattivo) ed il consumatore al nuotatore (i ruoli del buono). La scelta sull'uso del corso d'acqua equivale alla scelta del modo di produzione, concorrenza o monopolio, e' una scelta sull'impiego delle risorse. Chi ha il "diritto" a fare che cosa? Il monopolista (inquinatore) a produrre Q_m al prezzo P_m (ad usare l'acqua per scaricarci i suoi rifiuti)? Oppure il consumatore (nuotatore) a consumare la quantita' Q_c pagandola P_c (a nuotare nell'acqua pulita)? Ognuna delle due parti, nei duplici ruoli, perseguendo il proprio fine provoca dei costi (non intenzionali) all'altra parte, e nella impossibilita' di accordo fra le due, il risultato finale potra' non essere quello socialmente ottimale. Nel caso dell'alternativa inquinamento-acqua pulita la soluzione socialmente ottimale consiste nella massimizzazione del valore congiunto delle due attivita', ovvero nella eliminazione del costo sociale. Per quanto riguarda la alternativa concorrenza-monopolio la soluzione socialmente ottimale, nel primo caso rappresentato con la figura 1, significa la eliminazione dell'area del triangolo CSM, il costo sociale del monopolio. Nel secondo caso, quello della riduzione dei costi per effetto della monopolizzazione, la soluzione socialmente ottimale sara' quella che permette il risultato netto positivo nel confronto tra lo svantaggio per i consumatori e il vantaggio per il monopolista. In tutti e tre i casi la soluzione ottimale sara' possibile o meno in funzione di che cosa le parti coinvolte siano legittimate a fare. Non ci ha

insegnato infatti Coase che, data la esistenza dei costi di transazione (difficolta' di accordarsi), la struttura iniziale dei diritti sulle risorse determina il loro impiego finale? Così' come nel caso della sua nuova descrizione del fenomeno degli effetti esterni, anche in riferimento al tema di cui ci stiamo qui occupando la logica di Coase puo', tutto sommato, suonare come una grossa banalita' una specie di scoperta dell'acqua calda: non c'e' assolutamente nulla di sorprendente nello scoprire che "la legge conta" Eppure, così' come nel caso degli effetti esterni l'argomentare di Coase determino' il radicale cambiamento della loro interpretazione e delle soluzioni ai problemi da essi determinati, ho l'impressione che anche nel caso della alternativa concorrenza-monopolio la logica di Coase abbia un potere chiarificatore. Basandoci su questa logica mi pare che si possa mettere bene in risalto la rilevanza dei diversi trattamenti possibili delle situazioni soggettive coinvolte nelle politiche a tutela della efficienza economica.

Cominciamo allora a dare risposta alla domanda che ci eravamo posti circa il trattamento giuridico da riservare ad ognuno degli interessi individuati: quello del consumatore, o dei consumatori che dir si voglia, quello del produttore monopolista, potenziale o effettivo che sia, e quello della societa' nel suo complesso. Come ho gia' suggerito ritengo che il metodo da preferire per arrivare a questa risposta non sia quello di domandarci se gli interessi coinvolti rientrano nella fattispecie dei diritti soggettivi o in quella degli interessi legittimi; mentre i criteri per la classificazione nell'una o nell'altra categoria sembrano fin troppo evanescenti, le conseguenze dell'appartenenza a questa o a quella sembrano invece di non poco conto. Val la pena percio'

tentare l'altra strada che ho suggerito, quella dell'approccio economico. Da quanto abbiamo detto sin qui dovrebbe già essere evidente l'esistenza di un generico interesse di ognuno e di tutti all'impiego efficiente delle risorse economiche, cosa del resto piuttosto ovvia di per sé. Quello che nelle pagine precedenti mi era capitato di chiamare diritto e che non a caso avevo messo tra virgolette è esattamente questo generico interesse che ora è il caso di cominciare a definire come titolarità o entitlement. È ben noto che quest'ultimo è il termine usato da G. Calabresi proprio per indicare il riconoscimento da parte del sistema giuridico dell'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela a pro del singolo individuo e della società tutta insieme⁽¹⁶⁾. Infatti la scelta della regola giuridica adatta, caso per caso, a tutelare l'entitlement iniziale è la scelta strategica che permette di contemperare l'interesse privato con l'interesse generale perseguendo l'efficiente allocazione delle risorse. Uno dei risultati più importanti della analisi economica del diritto è quello di mostrare la inutilità (o la dannosità) di svincolare il riconoscimento dell'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela dalla scelta della regola atta alla tutela stessa, regola che dà contenuto concreto all'intitolamento iniziale⁽¹⁷⁾. Come ho già detto sembra essere

(16) Vedi di G. CALABRESI & D. MELAMED "Property rules, Liability rules and inalienability: One view of the Cathedral" in <<Harvard Law Review>> April 1972. Secondo il Black's Law Dictionary il significato di "to entitle" è il seguente: attribuzione a qualcuno di un diritto o di un titolo ed anche il fornire il necessario fondamento per avanzare una pretesa o proporre azione.

(17) Ha colto molto bene tutta la rilevanza di questo risultato U. MATTEI nel suo "Tutela inibitoria e Tutela risarcitoria Contributo alla teoria dei diritti sui beni" Giuffrè 1987 che a dispetto del titolo tutto puramente giuridico è un lavoro di fondamentale importanza anche per gli economisti interessati a capire di cosa tratta la analisi economica del diritto.

del tutto vano lo sforzo di classificazione di una situazione soggettiva nella categoria del diritto soggettivo o in quella dell'interesse legittimo senza interrogarci sul risultato ultimo che ci proponiamo con la sua tutela. Nel nostro sistema giuridico la etichettatura come diritto soggettivo o come interesse legittimo se non erro ha più che altro lo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale su gli uni e su gli altri; e dato che, come abbiamo visto, all'interesse economico individuale per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza non viene riconosciuto lo status di diritto soggettivo ecco che la competenza in merito spetta all'apparato amministrativo del sistema giudiziario. La scelta della via amministrativa per la messa in pratica della politica antitrust forse ha anche questa origine. Il "pasticcio" dell'art. 33 della L. 287/90 sembra proprio emblematico dell'intreccio delle esigenze del nostro sistema giuridico con quelle di una politica (l'antitrust) che mal vi si adatta.

Partiamo quindi assumendo che si voglia riconoscere ad ogni cittadino un entitlement all'uso efficiente delle risorse; mi pare che si tratti di una assunzione più che ragionevole e quindi accettabile di per sé. Comunque a suo sostegno potrebbero essere facilmente trovati vari tipi di argomenti. Uno che a me sembra, se non decisivo e convincente per tutti, certamente suggestivo, potrebbe essere il seguente: in un ipotetico momento zero della vita di una società (o, se preferiamo, coperti da una sorta di velo di ignoranza alla Rawls) non trovando altri criteri accettabili per attribuire i diritti di proprietà sulle risorse iniziali, i membri di quella società potrebbero accordarsi sul concedere il diritto all'appropriazione dei frutti dell'impiego

delle risorse solo a chi le usa nel modo piu' efficiente possibile; tutti infatti hanno da guadagnare dalla massimizzazione del prodotto complessivo, chi potrebbe avere l'interesse opposto ad un uso diverso non potendo poi vantare nessun diritto di proprieta' sui beni inefficientemente prodotti? Si tratterebbe di un criterio etico basato sul riconoscimento del principio che le risorse della terra, in prima istanza, appartengono parimenti a tutti e che l'appropriazione individuale e' concessa solo a chi, impiegandole, arrechi il massimo vantaggio possibile alla collettivita' oltre che a se' stesso. Messisi d'accordo su questo principio, i membri di questa societa' primordiale non avrebbero risolto del tutto il loro problema, resterebbe infatti da decidere che cosa dovrebbe intendersi per uso efficiente delle risorse. Ma quelli fra loro che nel frattempo si fossero messi a fare gli economisti troverebbero la soluzione: scoprirebbero infatti che la forma concorrenziale della produzione e' quella che garantisce l'impiego efficiente delle risorse e massimizza percio' il benessere della collettivita'. Assieme ad altri, che si fossero invece dedicati al diritto, dovrebbero poi mettere insieme le regole che permettessero il buon funzionamento ed il rispetto del meccanismo del mercato affinche' le eccezioni ammesse alla concorrenza fossero solo quelle nell'interesse, ancora una volta, dell'impiego efficiente delle risorse.

Ma ora, uscendo dalla metafora, vediamo in concreto come potrebbe essere protetto l'entitlement descritto. Riferiamoci ancora alla figura 2 delle pagine precedenti per constatare quali regole giuridiche siano in grado di garantire l'ottenimento del risultato economico desiderato senza che la preferibilita' dell'una o dell'altra soluzione (concorrenza-monopolio) debba essere

stabilita ne' per legge ne' per il volere di qualsiasi organismo abilitato a decidere sulla base di parametri e riferimenti prestabiliti e generalmente validi a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ogni situazione sottoposta alle sue decisioni. L'entitlement all'impiego efficiente delle risorse riconosce in sostanza un diritto dei cittadini ad ottenere (vedi figura 2) la quantita' Q_c pagandola P_c ; una sorta di diritto alla concorrenza visto che, in generale, questa e' la forma piu' efficiente di impiego delle risorse. In generale appunto, perche', come abbiamo visto, puo' anche accadere che la forma monopolistica permetta un vantaggio, in termini di riduzione di costi, maggiore dello svantaggio che produce in termini di riduzione della quantita' prodotta e di aumento del prezzo. Stando cosi' le cose la forma di protezione dell'entitlement dovra' essere tale da permettere la sua infrazione da parte di chi ne abbia interesse quando cio' sia anche nell'interesse generale. Adatta all'uopo e la regola di responsabilita' civile, la liability rule calabresiana⁽¹⁸⁾. Vediamo come funzionerebbe nel nostro caso. Supponiamo che l'area $APCBM$ sia pari a 10 e l'area BEC pari a 4; la caratteristica della regola di responsabilita' civile e' quella di permettere il trasferimento del diritto da chi lo valuta di meno a chi lo valuta di piu' a prescindere dalla volonta' in tal senso del titolare originario. Percio' se nel nostro caso il potenziale monopolista potra' infrangere il "diritto" del consumatore risarcendolo per un ammontare pari a 4 rimarra' per lui un vantaggio netto di 6 producendo la quantita' Q_m vendendola

(18) Per la descrizione delle caratteristiche di questa regola si rimanda del tutto al gia' citato lavoro di G.CALABRESI e D.MELAMED nonche' a "Regole giuridiche e teoria economica" del sottoscritto in <<Politica del diritto>>, N.3 1977.

al prezzo P_m e questo e' proprio il risultato economicamente efficiente. Perche' l'ammontare 4 per il risarcimento? 4 e' la quantita' netta di utilita' che va persa nel passaggio dalla concorrenza al monopolio, l'intero ammontare del danno per il consumatore e' maggiore di 4 ed e' misurato dall'area P_mECPC . La parte mancante di questo danno, l'area PCP_mEB , e' compensata dall'identico aumento del profitto per il monopolista. Dal punto di vista della societa' pertanto e' una utilita' trasferita, non distrutta, nel passaggio dalla concorrenza al monopolio. Il risarcimento di 4 percio' reintegra quella parte che altrimenti andrebbe persa seccamente. Di conseguenza, con il risarcimento di 4, il vantaggio netto per la societa' del passaggio dalla concorrenza al monopolio, nel caso rappresentato nella figura, sarebbe pari a 10; invece senza il risarcimento del danno netto, per la collettivita' rimarrebbe un vantaggio netto pari a 6 dovendo sottrarre dal vantaggio della riduzione dei costi (10) lo svantaggio (4) non risarcito⁽¹⁹⁾. Nel primo caso il risarcimento di 4 andrebbe a diminuire di pari ammontare l'extra profitto del monopolista, ed il vantaggio della riduzione dei costi rimarrebbe netto, non ci sarebbe piu' da sottrarre quello svantaggio (costo) visto che e' stato risarcito.

La regola della responsabilita' civile non permetterebbe ai consumatori di bloccare, ad esempio con azioni legali, operazioni di fusione o concentrazione capaci di produrre una riduzione di costi, perche', come abbiamo gia' detto, essi non avrebbero la

(19) Nell'esempio numerico che abbiamo fatto non abbiamo tenuto conto dei costi di organizzazione di un eventuale meccanismo del genere. Se volessimo dare un contenuto pratico oltre che teorico a cio' che stiamo sostenendo dovremmo considerare che i suddetti "vantaggi netti" in realta' sono al lordo appunto dei costi di organizzazione.

possibilita' di rifiutare il trasferimento del loro intitolamento iniziale all'impiego efficiente della risorse. In conclusione potremmo dire, in gergo leggermente piu' tecnico, che la regola di responsabilita' civile consentirebbe solo l'azione risarcitoria mentre negherebbe quella di nullita' e tutto cio' corrisponderebbe perfettamente a quanto indicato dalla teoria economica. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, e' evidente, non avrebbero percio' piu' nulla a che vedere con la qualificazione, come diritti soggettivi oppure come interessi legittimi, delle situazioni soggettive coinvolte. Restano ora da vedere altri due casi: quello nel quale la produzione monopolistica non comporta alcuna riduzione di costi e l'altro, del tutto equivalente, di una riduzione di costi (area $APCBM$) inferiore al danno netto (area BEC) per il consumatore. La regola giuridica in grado di governare perfettamente questi due casi e' la regola della proprieta'. Con questa infatti al potenziale monopolista non e' permesso infrangere il diritto dei consumatori alla quantita' ed al prezzo concorrenziali senza il loro consenso; consenso che non potra' mai esserci visto l'interesse dei consumatori alla quantita' ed al prezzo concorrenziali. In questi due casi l'interesse dei consumatori e' perfettamente identico a quello di tutta la collettivita'; infatti nel primo caso (nessuna riduzione di costi) il passaggio dall'equilibrio concorrenziale a quello monopolistico comporta una perdita netta pari al c.d. triangolo del costo sociale, l'area CSM come avevamo visto. Nel secondo caso lo svantaggio per i consumatori e' maggiore del vantaggio per il monopolista, al netto quindi per la societa' ci sarebbe uno svantaggio nel passaggio dalla concorrenza al monopolio. La regola della proprieta' consente sia l'azione risarcitoria sia quella di

nullita' e questo e' perfettamente funzionale alla tutela dell'efficienza in questi due casi. Cio' dimostra la preferibilita' del riferimento all'efficienza piuttosto che a quello della esistenza di diritti soggettivi o interessi legittimi per concedere o meno le due suddette azioni. Non si potrebbe infatti considerare la situazione del consumatore una volta in un modo e l'altra in un altro per permettere o meno l'azione di nullita'. Questa d'altra parte e' opportuna quando il monopolio deve essere evitato nell'interesse dell'efficienza, non va invece concessa nel caso opposto. Il riconoscimento del generico interesse (entitlement) di cui abbiamo detto, ne' diritto soggettivo ne' interesse legittimo, sostanziato poi con la scelta di una delle due regole (responsabilita'-proprietà) a sua tutela, permette l'ottenimento del risultato voluto in base alle considerazioni di politica pubblica fondate sulla analisi economica. L'esercizio che e' stato svolto si riferisce ad uno solo dei vari casi di cui si occupa la politica antitrust, il caso delle fusioni o concentrazioni; si tratta solamente di un tentativo di indicazione di un metodo, non puo' e non vuole avere la benché minima pretesa operativa. D'altro canto il metodo indicato sembra essere usabile, altrettanto felicemente o infelicemente, per affrontare tutte le altre situazioni (prezzi predatori e quant'altro) descrivibili in termini di effetti sul benessere delle parti coinvolte e della società nel suo complesso.

CONCLUSIONI

All'inizio di questo lavoro ho tentato di fare delle distinzioni fra cio' che dovrebbe propriamente intendersi con i termini

regolamentazione e antitrust; mi e' sembrato di poter dire che nella nostra realta' italiana sia alquanto improprio usare il termine regolamentazione in riferimento al ruolo dello stato nella vita economica. La nostra tradizione delle imprese pubbliche e di quelle a partecipazione statale ha conosciuto e forse continua a conoscere la sostituzione del pubblico al privato molto piu' che il controllo del pubblico sul privato che e' cio' che deve intendersi col termine regolamentazione. Questo vale, credo, in retrospettiva; cosa si puo' pensare invece in prospettiva a proposito della corrispondenza, o meno, tra cio' che deve intendersi col termine antitrust e le attivita' congiunte della giovanissima autorita' garante della concorrenza e del mercato, di quella del Tar del Lazio nonché della magistratura ordinaria? La regulation, propriamente intesa, ha costituito la risposta teorica e pratica ai c.d. fallimenti del mercato; le forme di intervento pubblico volte alla correzione del mercato sono tante quanti sono gli interventi stessi, ma il presupposto logico comune a tutti penso possa essere individuato nella convinzione che cio' che e' stato impossibile al mercato sia possibile allo stato. O almeno questa dovrebbe essere la convinzione, altrimenti non si vedrebbe il motivo di ricorrere ad un rimedio che non sia in grado di curare il male che si vuol curare. La teoria economica dopo aver classificato nelle tre grosse e ben note categorie (effetti esterni, beni pubblici, rendimenti di scala crescenti) tutti i fallimenti del mercato ha avuto la "colpa" di dare per scontato, ed infatti non se ne e' occupata fino ad un passato abbastanza recente, che se qualcosa non poteva riuscire ai privati -al mercato- potesse di conseguenza riuscire allo stato, come se "pubblico" fosse necessariamente l'opposto di "privato" in tutti i

sensi: se non era possibile per il privato (mercato) cio' di per se' significava che era possibile per il pubblico (stato). Le origini di questa miopia della teoria economica sono state descritte⁽²⁰⁾, le sue conseguenze in buona parte sono state indicate da Coase. Forse pero' la enorme quantita' di citazioni di quell'articolo non e' del tutto proporzionale alla comprensione della importanza del suo messaggio. La sua portata infatti va ben al di la' della nuova interpretazione che dette del fenomeno degli effetti esterni, con tutto cio' che essa ha significato anche in termini del riconoscimento, da parte degli economisti, della rilevanza dei diritti di proprieta' sulle risorse ai fini del raggiungimento della efficienza economica. Il messaggio piu' generale e rilevante, anche se forse soltanto implicito nell'articolo, consiste, a mio avviso, nel farci capire che strumenti di natura privatistica, come appunto i diritti di proprieta' e la responsabilita' civile, possono essere usati, ed anzi preferiti, per raggiungere quei fini che si ritenevano ottenibili soltanto con gli strumenti amministrativi propri dell'intervento pubblico regolamentatore invocato per sanare i fallimenti del mercato⁽²¹⁾. Forse gli economisti hanno si' preso

(20) Vedi anche per questo il gia' citato libro di U. MATTEI, "Tutela..." particolarmente nella sua prima parte. Dice, ad esempio, a pag. 21: <<La teoria economica, perso di vista il decentramento decisionale che pur poteva ricavarsi dall'opera di Smith, rivolse la propria attenzione lontano dalla configurazione e dall'allocatione dei *property rights*, per dedicarsi invece alle forme di intervento sul mercato che si sostanziano in provvedimenti centralizzati. Questi interventi cominciarono assai presto ad essere giustificati in termini di necessita' pubblica. E' pertanto del tutto autoevidente che gli strumenti del diritto privato che servivano <<l'autonomia privata>> fossero ignorati, e che per converso gli utilizzatori di tali strumenti, gli studiosi del diritto privato, a loro volta ignorassero le idee e gli strumenti della teoria economica.

(21) Ho cercato di sostenere la grande rilevanza di questo messaggio che ci viene da Coase nel mio "Le new properties e il

atto che l'assetto istituzionale meritava piu' attenzione di quanta (pochissima) loro gliene stavano dando, non credo pero' che tutt'ora sia molto diffusa la percezione della differenza concettuale di fondo tra gli strumenti amministrativi del controllo pubblico, cioe' quelli esistenti, e quelli privatistici possibili. Di fronte ai fallimenti dello stato, dei quali anche la teoria economica ha abbondantemente cominciato a tener conto, non so quanto e a quanti sia chiaro che non si tratta, sempre e soltanto, di aggiustare gli strumenti amministrativi del controllo pubblico, si deve anche pensare talvolta di sostituirli del tutto con quelli privatistici quando questi permettano, meglio di quelli amministrativi, il perseguimento degli stessi obiettivi. Il lavoro ancora quasi del tutto da fare consiste nel verificare in quali dei molti casi di c.d. "government failure" il passaggio dai metodi e gli strumenti amministrativo-pubblicistici a quelli di diritto privato potrebbe permettere di rimediare al "market failure" senza, appunto, dar luogo al government failure. Il primo esempio che mi viene in mente, anche perche' me ne sono gia' occupato, e' quello della regolamentazione dell'uso dell'etere. E' forse uno degli esempi piu' classici di concessione amministrativa all'uso di una risorsa adottata per rimediare al fallimento del mercato nella sua allocazione. Ebbene la attribuzione (amministrativa) del diritto all'uso delle frequenze elettromagnetiche non solo non risolve il problema del loro impiego efficiente (solo per caso si puo' decidere il numero ottimale di concessioni) ma da' luogo ad un altro problema (government failure) che consiste nella creazione artificiale di

decentramento delle scelte pubbliche" in <<Economia delle Scelte Pubbliche" 1989 N. 1/2

una situazione di privilegio con caratteristiche molto simili a quelle del monopolio quando non si arrivi addirittura a questo, sia esso pubblico o privato. Tra i due tipi di strumenti alternativi esiste una differenza strategica di fondo: quelli che sto continuando a definire strumenti amministrativi sono il risultato di una analisi che individua certe caratteristiche generali di insoddisfacente funzionamento del mercato e indica il tipo di soluzione da applicare nello stesso modo in tutti i casi nei quali si ripetano quelle caratteristiche; vedi, per tutte, la soluzione imposte-sussidi ogni volta che si riscontri una divergenza tra benefici e costi privati e sociali. Gli strumenti privatistici invece si caratterizzano per la loro possibilità di adattarsi, caso per caso, al meccanismo incentivi-disincentivi, vantaggi-svantaggi che permettono, staremmo per dire, la "regolazione fine" del mercato in grado di contemperare gli interessi individuali con quelli generali. In altre parole, i primi strumenti (quelli amministrativi) introducono inevitabilmente elementi di rigidità nel sistema che sono esattamente l'opposto di ciò che serve a lubrificare il mercato quando ce ne è bisogno; perciò non si tratta tanto di scegliere tra gli uni e gli altri strumenti quanto piuttosto tra il sistema di mercato e "altro". Altro infatti è, lo abbiamo ormai detto più volte, la maggior parte dell'intervento pubblico italiano, esso è stato prevalentemente "non mercato". Laddove invece la regulation aveva ed ha l'intento di correggere il mercato, l'indicazione di strumenti diversi da quelli che hanno mostrato talvolta di non funzionare ha tutto il senso che stiamo sostenendo. Come dicevamo all'inizio non ha alcun senso parlare di deregulation dove non c'è stata regulation. In conclusione, nel

caso della regulation sono le insoddisfazioni (government failure) cui essa ha dato luogo ad indicare la necessità di strumenti diversi, quelli privatistici; nel caso dell'antitrust invece il discorso si pone in termini diversi. La legislazione antitrust e la politica antitrust in generale hanno, o almeno dovrebbero avere credo, lo scopo il fine di organizzare un insieme di regole atte a favorire il funzionamento automatico del mercato il quale poi, se le regole erano quelle giuste e se sono state rispettate, produrrà i suoi risultati che non sarà più compito di nessun antitrust di andare a modificare. Come dicevamo all'inizio infatti la differenza tra antitrust e regolamentazione è proprio questa: la prima organizza e tutela il funzionamento del mercato, la regolamentazione invece corregge il mercato. Ma ecco allora che la via amministrativa all'antitrust dovrebbe risultare una specie di contraddizione in termini. Se il mercato, per definizione, è quel particolare meccanismo impersonale che organizza le relazioni tra privati e anche tra privati e pubblico (quando questo rimane sullo stesso piano degli altri agenti economici) le regole del suo funzionamento non possono essere altro che regole di diritto privato e l'unico ruolo del pubblico in quanto tale non può essere altro che quello di garante esterno del rispetto delle regole. Ed anche in questo campo, come in ogni altro, il ruolo di garante del rispetto delle regole non può spettare ad altri che alla magistratura. La definizione delle regole a tutela del funzionamento del mercato si deve fondare, come abbiamo accennato, sulla teoria economica e l'esercizio svolto in precedenza avrebbe voluto dimostrare che le regole di diritto privato (responsabilità e proprietà) possono governare perfettamente

l'ottenimento del risultato ottimale indicato appunto dalla teoria economica.

Un esempio puo' forse concretizzare cio' che sto dicendo', pensiamo per un momento alla nostra industria telefonica. Il regime che le governa e' quello della concessione pubblica a svolgere il servizio in regime di monopolio; come ho gia' detto all'inizio, non si tratta di una industria regolamentata bensì di una industria nella quale e' precluso per legge l'accesso ai privati. Negli USA la AT&T era invece una industria regolamentata, nessuna legge escludeva la possibilita' che i privati potessero mai in nessun caso entrare in quel mercato. In quelle circostanze, allora, piu' volte e' stato possibile per i privati ricorrere alle corti per chiedere il rispetto delle norme antitrust ed ogni volta che l'esame dei dati di fatto ha mostrato che la concorrenza era in grado di svolgere il ruolo positivo che le e' proprio, le corti hanno svolto il loro ruolo di garanti delle norme a tutela della concorrenza e hanno consentito, nell'interesse generale, la scalfittura del monopolio. Fino poi al caso nel quale la causa antitrust e' stata intentata non da un privato ma da un organismo statale, il Department of Justice. In sostanza se l'industria non era regolamentata ma esercitava il monopolio per legge, se la attivita' antitrust fosse stata esercitata per via amministrativa e non giudiziaria tutto cio' non sarebbe stato possibile. Proviamo a domandarci, a mo' di controprova, se qualcosa di simile puo' accadere da noi visto il diverso contesto istituzionale ma la medesima evoluzione tecnologica nei due paesi; la risposta dovrebbe essere negativa se quello che sto sostenendo regge, infatti essendo opposti i due presupposti (regolamentazione e implementazione giudiziaria dell'antitrust negli USA- monopolio

legale e implementazione amministrativa dell'antitrust in Italia) dovrebbero esser opposti gli esiti. Gli art: 8 e 21 della legge 287/1990 rispondono da soli: dice infatti l'art:8 comma 2 : "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati." L'art: 21, "Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo", conferma l'impotenza dell'Autorita nei casi del tipo di quello da me prospettato. Esso, al primo comma, recita infatti così: "Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale." Per quanto riguarda una ragionevole previsione sul possibile ruolo della nostra Autorita' sembra proprio di poter dire che con gli strumenti che la legge gli ha messo a disposizione potra', anche se piuttosto limitatamente, impedire o rimediare alle concentrazioni di potere monopolistico privato, nulla potra' invece fare proprio laddove i monopoli sono nati "grazie" ad una legge ad hoc piuttosto che in virtu' di esigenze tecnico-economiche, i monopoli pubblici. Pur con molta prudenza anche G. Bernini dice: "...Ancor piu' sgradevole sarebbe se, nell'impossibilita' di ridurre alla ragione lo Stato, tutto il peso dei principi introdotti dalla legge n. 287/90 finisse per

scaricarsi sull'impresa privata." (22). Per finire vorrei trarre un'altra conclusione che mi sembra opportuna per ribadire l'aspetto piu' generale del discorso che ho tentato di fare in queste pagine.

L'analisi delle forme economico-giuridiche dell'intervento pubblico in economia sembra potersi schematizzare cosi':

- 1) quando si sopprime il mercato come metodo di impiego delle risorse lo strumento giuridico adeguato allo scopo e' il diritto amministrativo. Questa e' la scelta prevalente nel nostro paese.
 - 2) quando occorre correggere i difetti del mercato (regulation) e' ancora il diritto amministrativo in giuoco ma esso puo' e deve essere integrato dal diritto privato per evitare o per rimediare i "difetti dello stato"
 - 3) quando si fissano le regole per il corretto funzionamento del mercato e si organizza la loro tutela (antitrust) lo strumento adeguato non puo' essere altro che il diritto privato altrimenti si rischia soltanto di confondere la regulation con l'antitrust.
- Forse, proprio perche' nel nostro paese si e' fatta la prima cosa pensando di fare la seconda, quando si e' pensato di cominciare a fare la terza in realta' si finira' col fare la seconda.

Novembre '82
Scuola, Università

Figueras Rull

(22) Pag. 448 del gia' citato "Un secolo..."

Elenco dei Quaderni pubblicati

- n.1 (febbraio 1979) **MASSIMO DI MATTEO**, Alcune considerazioni sui concetti di lavoro produttivo e improduttivo in Marx
- n.2 (marzo 1979) **MARIA L. RUIZ**, Mercati oligopolistici e scambi internazionali di manufatti. Alcune ipotesi e un'applicazione all'Italia
- n.3 (maggio 1979) **DOMENICO MARIO NUTI**, Le contraddizioni delle economie socialiste: una interpretazione marxista
- n.4 (giugno 1979) **ALESSANDRO VERCELLI**, Equilibrio e dinamica del sistema economico-semantic del linguaggio formalizzati e modello keynesiano
- n.5 (settembre 1979) **A. RONCAGLIA - M. TONVERONACHI**, Monetaristi e neokeynesiani: due scuole o una?
- n.6 (dicembre 1979) **NERI SALVADORI**, Mutamento dei metodi di produzione e produzione congiunta
- n.7 (gennaio 1980) **GIUSEPPE DELLA TORRE**, La struttura del sistema finanziario italiano: considerazioni in margine ad un'indagine sull'evoluzione quantitativa nel dopoguerra (1948-1978).
- n.8 (gennaio 1980) **AGOSTINO D'ERCOLE**, Ruolo della moneta ed impostazione antiquantitativa in Marx: una nota
- n.9 (novembre 1980) **GIULIO CIFARELLI**, The natural rate of unemployment with rational expectations hypothesis. Some problems of estimation
- n.10 (dicembre 1980) **SILVANO VICARELLI**, Note su ammortamenti, rimpiazzi e tasso di crescita
- n.10 bis (aprile 1981) **LIONELLO F. PUNZO**, Does the standard system exist?
- n.11 (marzo 1982) **SANDRO GRONCHI**, A meaningful sufficient condition for the uniqueness of the internal rate of return
- n.12 (giugno 1982) **FABIO PETRI**, Some implications of money creation in a growing economy
- n.13 (settembre 1982) **RUGGERO PALADINI**, Da Cournot all'oligopolio: aspetti dei processi concorrenziali
- n.14 (ottobre 1982) **SANDRO GRONCHI**, A Generalized internal rate of return depending on the cost of capital
- n.15 (novembre 1982) **FABIO PETRI**, The Patinkin controversy revisited
- n.16 (dicembre 1982) **MARINELLA TERRASI BALESTRIERI**, La dinamica della localizzazione industriale: aspetti teorici e analisi empirica
- n.17 (gennaio 1983) **FABIO PETRI**, The connection between Say's law and the theory of the rate of interest in Ricardo
- n.18 (gennaio 1983) **GIULIO CIFARELLI**, Inflation and output in Italy: a rational expectations interpretation
- n.19 (gennaio 1983) **MASSIMO DI MATTEO**, Monetary conditions in a classical growth cycle
- n.20 (marzo 1983) **M. DI MATTEO - M.L. RUIZ**, Effetti dell'interdipendenza tra paesi produttori di petrolio e paesi industrializzati: un'analisi macrodinamica
- n.21 (marzo 1983) **ANTONIO CRISTOFARO**, La base imponible dell'IRPEF: un'analisi empirica
- n.22 (gennaio 1984) **FLAVIO CASPRINI**, L'efficienza del mercato dei cambi. Analisi teorica e verifica empirica
- n.23 (febbraio 1984) **PIETRO PUCCINELLI**, Imprese e mercato nelle economie socialiste: due approcci alternativi
- n.24 (febbraio 1984) **BRUNO MICONI**, Potere prezzi e distribuzione in economie mercantili caratterizzate da diverse relazioni sociali
- n.25 (aprile 1984) **SANDRO GRONCHI**, On investment criteria based on the internal rate of return
- n.26 (maggio 1984) **SANDRO GRONCHI**, On Karmel's criterion for optimal truncation
- n.27 (giugno 1984) **SANDRO GRONCHI**, On truncation "theorems"
- n.28 (ottobre 1984) **LIONELLO F. PUNZO**, La matematica di Sraffa
- n.29 (dicembre 1984) **ANTONELLA STIRATI**, Women's work in economic development process
- n.30 (gennaio 1985) **GIULIO CIFARELLI**, The natural rate of unemployment and rational expectation hypotheses: some empirical tests
- n.31 (gennaio 1985) **SIMONETTA BOTARELLI**, Alcuni aspetti della concentrazione dei redditi nel Comune di Siena
- n.32 (febbraio 1985) **FOSCO GIOVANNONI**, Alcune considerazioni metodologiche sulla riforma di un sistema tributario

- n.33 (febbraio 1985) **SIMONETTA BOTARELLI**, Ineguaglianza dei redditi personali a livello comunale
- n.34 (marzo 1985) **IAN STEEDMAN**, Produced inputs and tax incidence theory
- n.35 (aprile 1985) **RICHARD GOODWIN**, Prelude to a reconstruction of economic theory. A critique of Sraffa
- n.36 (aprile 1985) **MICHIO MORISHIMA**, Classical, neoclassical and Keynesian in the Leontief world
- n.37 (aprile 1985) **SECONDO TARDITI**, Analisi delle politiche settoriali: prezzi e redditi nel settore agroalimentare
- n.38 (maggio 1985) **PIETRO BOD**, Sui punti fissi di applicazioni isotoniche
- n.39 (giugno 1985) **STEFANO VANNUCCI**, Schemi di gioco simmetrici e stabili e teoremi di possibilità per scelte collettive
- n.40 (luglio 1985) **RICHARD GOODWIN**, The use of gradient dynamics in linear general disequilibrium theory
- n.41 (agosto 1985) **M. MORISHIMA and T. SAWA**, Expectations and the life span of the regime.
- n.42 (settembre 1985) **ALESSANDRO VERCELLI**, Keynes, Schumpeter, Marx and the structural instability of capitalism
- n.43 (ottobre 1985) **ALESSANDRO VERCELLI**, Money and production in Schumpeter and Keynes: two dichotomies
- n.44 (novembre 1985) **MARCO LONZI**, Aspetti matematici nella ricerca di condizioni di unicità per il Tasso Interno di Rendimento
- n.45 (dicembre 1985) **NIKOLAUS K.A. LAUFER**, Theoretical foundations of a new money supply hypothesis for the FRG.
- n.46 (gennaio 1986) **ENRICO ZAGHINI**, Una dimostrazione alternativa dell'esistenza di equilibri in un modello di accumulazione pura
- n.47 (febbraio 1986) **ALESSANDRO VERCELLI**, Structural stability and the epistemology of change: a critical appraisal
- n.48 (marzo 1986) **JOHN HICKS**, Rational behaviour: observation or assumption?
- n.49 (aprile 1986) **DOMENICO MARIO NUTI**, Merger conditions and the measurement of disequilibrium in labour-managed economies
- n.50 (maggio 1986) **SUSAN SENIOR NELLO**, Un'applicazione della Public Choice Theory alla questione della riforma della Politica Agricola Comune della CEE
- n.51 (maggio 1986) **SERENA SORDI**, Some notes on the second version of Kalecki's Business Cycle Theory
- n.52 (giugno 1986) **PIERANGELO GAREGNANI**, The classical theory of wage and the role of demand schedules in the determination of relative prices
- n.53 (luglio 1986) **FRANCO BIRARDI**, Crescita, sviluppo ed evoluzione: l'affermazione dei nessi strutturali sistematici e la combinazione di scienza, tecnologia ed economica nelle prime industrializzazioni
- n.54 (agosto 1986) **M. AMENDOLA - J.L. GAFFARD**, Innovation as creation of technology: a sequential model
- n.55 (settembre 1986) **GIULIO CIFARELLI**, Exchange rates, market efficiency and "news". Model specification and econometric identification
- n.56 (settembre 1986) **ALESSANDRO VERCELLI**, Technological flexibility, financial fragility and the recent revival of Schumpeterian entrepreneurship
- n.57 (ottobre 1986) **FABIO PETRI**, The meaning of the Cambridge controversies on capital theory: an attempt at communication
- n.58 (ottobre 1986) **DANIELE CHECCHI**, The international coordination of counter-cyclical policies
- n.59 (novembre 1986) **ALESSANDRO VERCELLI**, Probabilistic causality and economic models: Suppes, Keynes, Granger
- n.60 (dicembre 1986) **LIONELLO F. PUNZO**, J. Von Neumann and K. Menger's mathematical colloquium
- n.61 (dicembre 1986) **MICHAEL BACHARACH**, Three scenarios for fulfilled expectations
- n.62 (gennaio 1987) **J. ESTEBAN and T. MILLAN**, Competitive equilibria and the core of overlapping generations economies
- n.63 (gennaio 1987) **ROBERT W. CLOWER**, New directions for keynesian economics
- n.64 (febbraio 1987) **MARCO P. TUCCI**, A simple introduction to flexible functional forms and consumer behaviour theory
- n.65 (marzo 1987) **NICOLA DIMITRI**, Generalizations of some continuous time epidemic models

- n.66 (aprile 1987) **MASSIMO DI MATTEO**, Goodwin and the Evolution of a Capitalistic Economy: An Afterthought
- n.67 (maggio 1987) **MASSIMO DI MATTEO**, Early Discussions on Long Waves
- n.68 (giugno 1987) **MASSIMO DI MATTEO**, Warranted, Natural, and Actual Rates of Growth: Reflections of a Perplex
- n.69 (settembre 1987) **LUISA MONTUSCHI**, Inward-Looking development and import substitution in the Argentine Economy 1950-1980
- n.70 (dicembre 1987) **GIANCARLO GANDOLFO** and **PIETRO CARLO PADOAN**, The Mark V version of the Italian continuous time model
- n.71 (dicembre 1987) **SILVANO VICARELLI**, Impatience to consume, the utility of wealth and the rate of interest
- n.72 (gennaio 1988) **OMAR CHISARI**, Worker's assets, foreign debt and the dynamics of an economy
- n.73 (febbraio 1988) **STEFANO VANNUCCI**, On exactly strong-Nash-implementable power allocations
- n.74 (marzo 1988) **PIER LUIGI LANDI**, Aspetti economici della società anonima della strada ferrata Empoli-Siena o Centrale Toscana fino al 1859
- n.75 (aprile 1988) **FRANCO BIRARDI**, Generating the space of physical characteristics by means of elements which are discrete and limited over time (A note on innovation in chemical technologies)
- n.76 (maggio 1988) **LILIA COSTABILE**, Politica monetaria, debito pubblico e tasso di interesse
- n.77 (giugno 1988) **GIUSEPPE DELLA TORRE**, L'evoluzione dei sistemi finanziari nell'approccio contabile di Raymond Goldsmith.
- Alcune considerazioni analitiche
- n.78 (luglio 1988) **FRANCESCO FARINA**, Fattori tecnologici e transazionali nella divisione interindustriale del lavoro
- n.79 (ottobre 1988) **FRANCESCO FARINA**, Gli obiettivi della Banca d'Italia e i tassi d'interesse sul debito pubblico
- n.80 (novembre 1988) **GIULIO CIFARELLI**, La razionalità del tasso di cambio a termine e le "notizie": una analisi empirica
- n.81 (dicembre 1988) **MAURO CAMINATI**, Cyclical growth in a long-period perspective
- n.82 (gennaio 1989) **LUIGI LUINI**, Crescita esterna dell'impresa e teorie economiche
- n.83 (marzo 1989) **LUIGI M. TOMASINI**, A Scheme to Allocate Wastewater Rights
- n.84 (aprile 1989) **STEFANO VANNUCCI**, On Consistency Properties of some Strongly Implementable Social Choice Rules with Endogenous Agenda Formation
- n.85 (maggio 1989) **AGOSTINO D'ERCOLE**, Economia e Moneta in Schumpeter
- n.86 (maggio 1989) **CHARLES GOODHART**, What do Central Banks Do?
- n.87 (giugno 1989) **PAOLO DEL GIOVANE**, Foreign Firms' Behavior in the United States Market during the Dollar Cycle
- n.88 (giugno 1989) **GÉRARD DUMÉNIL** and **DOMINIQUE LÉVY**, The classical legacy and beyond
- n.89 (luglio 1989) **RICCARDO FIORITO**, Inventory accounting and profit evaluation
- n.90 (settembre 1989) **NICOLA DIMITRI**, On the robustness of the rational expectations hypothesis
- n.91 (settembre 1989) **PIERMARIO PACINI**, Expectations, learning and equilibrium in a non-walrasian model: a constructive approach
- n.92 (ottobre 1989) **AGOSTINO D'ERCOLE**, Sulla teoria monetaria del tasso di interesse di Schumpeter
- n.93 (ottobre 1989) **UGO PAGANO**, Firms, co-ordination and disequilibrium
- n.94 (novembre 1989) **UGO PAGANO**, Determinazione endogena dei diritti di proprietà in una economia di mercato
- n.95 (dicembre 1989) **UGO PAGANO**, Property rights, asset specificity, and the division of labour under alternative capitalist relations
- n.96 (dicembre 1989) **MICHIO MORISHIMA**, Wage differentials in Japan: 1958-1985
- n.97 (gennaio 1990) **PIERPAOLO PIERANI** - **PIER LUIGI RIZZI**, An econometric analysis of the olive oil market in Italy
- n.98 (febbraio 1990) **ENRICO GIOVANNINI**, Squilibri settoriali e dinamica macroeconomica di breve periodo: il caso dell'industria italiana
- n.99 (maggio 1990) **GIULIO CIFARELLI**, Sui determinanti degli errori di previsione a termine nel mercato del cambi
- n.100 (maggio 1990) **EDITED BY MASSIMO DI MATTEO** Celebrating R.M. Goodwin's 75 birthday

- n.101 (maggio 1990) **OMAR O. CHISARI** - **JOSE' M. FANELLI** Three-gap models, optimal growth and the economic dynamics of highly indebted countries
- n.102 (giugno 1990) **FRANCESCO FARINA** Italy's monetary policy inside the european monetary system
- n.103 (giugno 1990) **STEFANO VANNUCCI** On the closure operators of an effectivity function
- n.104 (giugno 1990) **STEFANO VANNUCCI** Struttura del mercato, giochi semplici e potenziali monopolistici
- n.105 (luglio 1990) **STEFANO VANNUCCI** A note on ergodic and vnn-stable sets of abstract games
- n.106 (luglio 1990) **SIMONETTA BOTARELLI** I nuovi estimi catastali: motivazioni ed effetti distributivi
- n.107 (luglio 1990) **PIETRO PUCCINELLI** Impresa e mercato un approccio dinamico
- n.108 (agosto 1990) **UGO PAGANO** Braverman, Harry (1920-1976)
- n.109 (agosto 1990) **UGO PAGANO** Property rights equilibria and institutional stability
- n.110 (settembre 1990) **STEPHAN R. EPSTEIN** Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared
- n.111 (ottobre 1990) **MAURO CAMINATI** On the stability of long-period positions: an introductory note
- n.112 (ottobre 1990) **MAURO CAMINATI** Cicli endogeni in disequilibrio e congetture
- n.113 (ottobre 1990) **AGOSTINO D'ERCOLE** Il concetto di integrazione finanziaria internazionale, Problemi e prospettive
- n.114 (ottobre 1990) **LIONELLO F. PUNZO** Hilbert's mathematical formalism and the neoclassical revolution
- n.115 (ottobre 1990) **BRUNO MICONI** - **PIER MARIO PACINI** Price systems, bargaining theory and social relations
- n.116 (ottobre 1990) **LIONELLO F. PUNZO** J.-M. Grandmont on "temporary equilibrium: money, expectations and dynamics". Some Comments.
- n.117 (novembre 1990) **GIULIO CIFARELLI** Cointegration and the unbiased efficiency of the forward exchange rate
- n.118 (novembre 1990) **SIMONETTA BOTARELLI** L'imposizione delle imprese minori: problemi di determinazione della base imponibile nei sistemi forfettari. Una nota
- n.119 (dicembre 1990) **GIUSEPPE DELLA TORRE** Teoria economica e contabilità sociale. Il «national bureau of economic research» (1920-1945)
- n.120 (dicembre 1990) **ELISABETTA CROCI ANGELINI** - **SECONDO TARDITI** Ec Enlargement and trade liberalization in the vegetable oils market
- n.121 (dicembre 1990) **ELISABETTA CROCI ANGELINI** Costs and benefits of the common agricultural policy to the member countries
- n.122 (dicembre 1990) **GIANCARLO MARINI** - **PASQUALE SCARAMOZZINO** Inflation expectations, price flexibility, and output variability in macro models
- n.123 (dicembre 1990) **RAUL de LUZENBERGER** - **GIANCARLO MARINI** The sustainability of public debt: tests and indicators
- n.124 (dicembre 1990) **MARCO P. TUCCI** Time-varying parameters: a critical introduction
- n.125 (dicembre 1990) **GIOVANNI FERRI** Preferences and technology in the real business cycle
- n.126 (dicembre 1990) **SILVANO VICARELLI** Preferenza per la liquidità e valore dell'informazione
- n.127 (gennaio 1990) **FABIO CESARE BAGLIANO** - **GIANCARLO MARINI** On the role of monetary factors in business cycle models
- n.128 (febbraio 1991) **LUIGI TOMASINI** Due modelli di controllo dell'evasione fiscale
- n.129 (giugno 1991) **MASANAO AOKI** - **RICCARDO FIORITO** Analysis of us real GNP and unemployment interactions: state space approach
- n.130 (luglio 1991) **PIERPAOLO PIERANI** - **PIER LUIGI RIZZI** Produttività totale dei fattori e progresso tecnico nell'agricoltura italiana: un confronto Nord-Sud
- n.131 (settembre 1991) **AGOSTINO D'ERCOLE** L'integrazione finanziaria internazionale e la relazione risparmi-investimenti
- n.132 (settembre 1991) **GIULIO CIFARELLI** Le fluttuazioni del dollaro negli anni ottanta. Una analisi econometrica
- n.133 (novembre 1991) **STEFANO VANNUCCI** On Stable standards of behaviour
- n.134 (novembre 1991) **LUIGI M. TOMASINI** Politica dei redditi e compartecipazione
- n.135 (dicembre 1991) **NICOLA DIMITRI** Asymptotic consensus with partitions
- n.136 (gennaio 1992) **MAURIZIO BAUSSOLA** - **RICCARDO FIORITO** Regional Unemployment in Italy: sources and cures

- n.137 (febbraio 1992) **STEFANO VANNUCCI** Implementation Theory and Ethics
- n.138 (febbraio 1992) **MASSIMO DI MATTEO** Forms of trade control in an equilibrium north-south model : a comparative evaluation
- n.139 (febbraio 1992) **MASSIMO DI MATTEO** E' veramente da criticare una politica export-led? Alcuni risultati usando un modello di equilibrio nord-sud
- n.140 (maggio 1992) **BERNHARD BÖHM** An Introduction into environmental economics (lecture notes)
- n.141 (settembre 1992) **RICCARDO FIORITO - FLAVIO PADRINI** Unemployment components in the G7 countries
- n.142 (ottobre 1992) **GIULIO CIFARELLI** Fundamentals, regime shifts and dollar behaviour in the 1980s. An empirical analysis
- n.143 (ottobre 1992) **FRANK HAHN** A Remark on Incomplete market equilibrium
- n.144 (ottobre 1992) **NICOLA DIMITRI** Generalized information structures: some theoretical and methodological issues
- n.145 (ottobre 1992) **FRANCESCO FARINA** Distributive justice as a coordination problem
- n.146 (ottobre 1992) **MAURIZIO FRANZINI** The role of the market in a complex institutional order

Alla presente Collana "gialla" di quaderni il Dipartimento di Economia Politica affianca una Collana "celeste" di monografie. I numeri pubblicati a tutt'oggi sono i seguenti:

- 1) **GIUSEPPE DELLA TORRE**, Istituzioni creditizie ed Accumulazione del Capitale in Italia (1948-81), 1984.
- 2) **SANDRO GRONCHI**, Tasso Interno di Rendimento e Valutazione dei Progetti: una Analisi Teorica, 1984.
- 3) **ALDINO MONTI**, La Proprietà Immobiliare a Bologna in Età Napoleonica (1797-1810), 1984.
- 4) **GIULIO CIFARELLI**, Equilibrium and Disequilibrium Interpretations of Inflation, 1985.
- 5) **STEPHAN E. EPSTEIN**, Sicily and its markets: 1300-1500 economic growth and social transformation
- 6) **ROBERT SOLOW**, Siena Lectures on Endogenous Growth Theory, edited by Serena Sordi
- 7) Guida alle attività del Dipartimento di Economia Politica

Stampato nel 1992 dalla
COPISTERIA EMMECI, Via Pantaneto 132 - Siena-